# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *Ex* D. Lgs. 231/01

## *Parte Generale*

## *e*

## *Parti Speciali*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 24-10-24 | Aggiornamento del Modello | RSIN | F. Rapuano | DG | G. Miceli |
| 6 | 13-04-23 | Aggiornamento del Modello | | | | |
| 5 | 15-02-21 | Aggiornamento del Modello | | | | |
| 4 | 11-11-19 | Aggiornamento del Modello | | | | |
| 3 | 03-06-18 | Aggiornamento del Modello | | | | |
| 2 | 06-10-16 | Aggiornamento del Modello | | | | |
| 1 | 30-09-13 | Aggiornamento del Modello | | | | |
| 0 | 30-07-10 | Prima emissione | | | | |
| N° | Data | Natura Revisione | Funzione | Firma | Funzione | Firma |
| Dettagli sulla Revisione | | | Preparato e Verificato | | Approvato | |

**INDICE**

1. PROFILO DELLA SOCIETÀ ..... 5
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 ..... 10
2.1. Le fattispecie di reato previste dal decreto 231 ..... 10
2.2. Le sanzioni ..... 17
2.3. Autori del reato ..... 18
2.4. L'interesse o il vantaggio per le società ..... 18
2.5. L'esonero della responsabilità ..... 19
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ..... 22
3.1. Finalità, principi ispiratori e fasi attuative ..... 22
3.2. Il Modello ..... 23
4. ORGANIGRAMMA ..... 25
4.1. Principi generali di comportamento ..... 25
5. SISTEMA DISCIPLINARE ..... 28
5.1. Premessa ..... 28
5.2. Funzione del sistema disciplinare ..... 29
5.3. Misure nei confronti degli Amministratori ..... 30
5.4. Misure nei confronti dei Sindaci ..... 30
5.5. Misure nei confronti di Dipendenti ..... 30
5.5.1. Dirigenti ..... 30
5.5.2. Quadri, impiegati ed operai ..... 30
5.5.3. Violazioni del Modello ..... 31
5.6. Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner ..... 33
Misure a tutela della riservatezza delle segnalazioni e del segnalante ..... 33
6. CODICE ETICO (rinvio) ..... 36
7. ORGANISMO DI VIGILANZA ..... 37
7.1. Premessa ..... 37
7.2. Composizione dell'Organismo di Vigilanza ..... 37
7.3 Compiti e poteri dell'organismo di vigilanza ..... 38
7.4 Flussi Informativi ..... 39
7.5. Flussi informativi verso l'OdV ..... 40
7.6. Raccolta e conservazione delle informazioni ..... 41
7.7. Coordinamento con il Responsabile Anticorruzione ..... 41
7.8. Disposizioni sul whistleblowing e canale informativo dedicato ..... 42
8. I REATI APPLICABILI ..... 43
9. LE PARTI SPECIALI ..... 45
9.1. Premessa ..... 45
9.2. Funzione delle Parti Speciali ..... 46
9.3. Criteri adottati per la valutazione dei reati ..... 47
10. ALLEGATI AL MODELLO ..... 48
**PARTE SPECIALE A ..... 50**
**REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ..... 50**
1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli artt. 24 e 25 Decreto 231 ..... 50
2. Fattispecie rilevanti ..... 50
2.1 Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co.2 c.p.) ..... 50
2.2 Corruzione e Frode nelle pubbliche forniture ..... 53
3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza ..... 66

**PARTE SPECIALE B.....68**
**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI .....68**
1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 24 bis Decreto231 .....68
2. Fattispecie rilevanti .....68
2.1. Delitti informatici .....68
3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza .....76
**PARTE SPECIALE C .....77**
**DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....77**
1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 24 ter Decreto231 .....77
2. Fattispecie rilevanti .....77
2.1. Associazione per delinquere e Associazioni di tipo mafioso anche straniere .....77
3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza .....83
**PARTE SPECIALE D .....85**
**REATI SOCIETARI.....85**
1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli artt. 25 ter e 25 sexies Decreto231 .....85
2. Fattispecie rilevanti .....85
2.1. False comunicazioni sociali, Fatti di lieve entità e Impedito controllo .....85
2.2. Indebita restituzione di conferimenti, Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, Operazioni in pregiudizio dei creditori, Omessa comunicazione del conflitto d'interessi, Formazione fittizia del capitale, Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori e Illecita influenza sull'assemblea .....93
2.3. Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati .....97
3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza .....105
**PARTE SPECIALE E.....106**
**DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE .....106**
1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 25 quinquies del Decreto 231 .....106
2. Fattispecie rilevanti .....106
2.1. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) .....106
3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza .....109
**PARTE SPECIALE F.....111**
**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE SUL LAVORO .....111**
1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 25 septies Decreto 231 .....111
2. Fattispecie rilevanti .....111
2.1. Omicidio colposo e Lesioni personali colpose.....111
3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza .....117
**PARTE SPECIALE G .....118**
**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA .....118**
1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 25 octies Decreto 231 .....118
2. Fattispecie rilevanti .....118
2.1. Trasferimento fraudolento di valori, Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita .....118
2.2. Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.).....127

3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza ..... 129
**PARTE SPECIALE H ..... 130**
**DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE ..... 130**
1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 25 novies Decreto 231 ..... 130
2. Fattispecie rilevanti ..... 130
2.1. Artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies (L.633/41) ..... 130
3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza ..... 137
**PARTE SPECIALE I ..... 139**
**REATI AMBIENTALI ..... 139**
1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 25 undecies Decreto 231 ..... 139
2. Fattispecie rilevanti ..... 139
2.1 Reati ambientali ..... 139
3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza ..... 154
**PARTE SPECIALE L ..... 155**
**REATI TRIBUTARI ..... 155**
1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 25 quinquiesdecies Decreto 231 ..... 155
2. Fattispecie rilevanti ..... 156
2.1. Reati Tributari ..... 156
3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza ..... 164
**PARTE SPECIALE M ..... 166**
**DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE ..... 166**
1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 25 septiesdecies Decreto 231 ..... 166
2. Fattispecie rilevanti ..... 166
2.1 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) ..... 166
3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza ..... 169
**PARTE SPECIALE N ..... 170**
**RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI ..... 170**
1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 25 duodevicies Decreto 231 ..... 170
2. Fattispecie rilevanti ..... 170
2.1 Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) ..... 170
3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza ..... 173
**PARTE SPECIALE O ..... 174**
**PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI ALLE FAMIGLIE DI REATO A MINORE RILEVANZA ..... 174**
1. Premessa ..... 174
2. Principi generali di comportamento in relazione ai Reati Transnazionali (Illeciti ex 231 non inseriti nel corpus del decreto de quo Reati Transnazionali – L. 146/2006) ..... 174
3. Principi generali di comportamento in relazione ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto) ..... 175
4. Principi generali di comportamento in relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto) ..... 176
5. Compiti dell'OdV ..... 177

# 1. PROFILO DELLA SOCIETÀ

MI.COS. S.p.A. (in seguito Micos o la Società) con sede legale a Roma via Tuscolana, 4 e sede operativa a Latina Via Belice n. 9, realizza opere infrastrutturali, di sistemazione idraulica e di edilizia civile ed industriale, con specializzazione nell'ambito ferroviario.

L'azienda è dotata di un Sistema di Gestione Integrato certificato secondo gli standard internazionali ISO 9001:2015 (Qualità), ISO 14001:2015 (Ambiente), ISO 45001:2018 (Salute e sicurezza), ISO 39001:2016 (Sicurezza stradale), ISO 37001 (Anticorruzione), SA 8000:2014 (Responsabilità Sociale), ISO 20400:2017 (Acquisti sostenibili) e ISO 30415:2021 (Gestione Risorse Umane – Diversità e inclusione).

È inoltre dotata di attestazione SOA per l'esecuzione di lavori pubblici, e della qualifica "Opere Civili e Gallerie" dell'albo RFI (Gruppo Ferrovie dello Stato).

La Società ha adottato il Modello nel 2010, nel 2013 il documento è stato aggiornato, tenendo in considerazione le fattispecie introdotte nel Decreto in materia di reati ambientali (art, 25- undecies introdotto dal D. Lgs. 121/2011) e "Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare" (art, 25-duodecies introdotto dal D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 109).

Nell'aggiornamento del 2016, si è tenuto conto dell'introduzione del reato di autoriciclaggio (L. n. 186 del 15 dicembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio") e delle modifiche apportate agli art. 2621 e 2622 c.c. (art. 25 ter D. Lgs. 231/01) operate con L. 27 maggio 2015 n. 69. In questo aggiornamento sono stati incluse anche le fattispecie ambientali di cui alla L. 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente): modifica dell'art. 25-undecies (introduzione degli articoli 452-bis c.p. Inquinamento ambientale, 452-quater c.p. Disastro ambientale, 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente, 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, 452-octies Circostanze aggravanti).

Nel corso del 2018 il Modello è stato aggiornato alle seguenti modifiche normative:

- L. 38/2017 (Riformulazione dell'art. 2635 c.c. "corruzione tra privati" e introduzione dell'art. 2635 bis c.c.);
- L. 161/2017 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);
- L. 167/2017 (Introduzione nel decreto dei reati di razzismo e xenofobia);
- L. 179/2017 (Legge sul "Whistleblowing").

Micos, con il presente documento, intende non soltanto conformarsi alle novità legislative ed alle sollecitazioni introdotte nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 231/01, in tema di "responsabilità amministrativa" delle persone giuridiche, ma intende anche approfittare dell'occasione offerta da tale norma per evidenziare quali siano le politiche di comportamento della Società, in particolare fissando, con chiarezza e con forza, i valori dell'etica e del rispetto della legalità, avendo come obiettivo ultimo la realizzazione di un vero e proprio manuale di prevenzione e di contenimento del rischio di reato che possa consentire ai singoli di poter prontamente rintracciare, in ogni situazione, l'assetto dei valori perseguiti e gli strumenti operativi all'uopo disponibili.

Invece, l'aggiornamento del 2019 rispecchia le modifiche avvenute a seguito della revisione del sistema di procedure adottato dalla Società e recepisce le seguenti normative:

- DDL Anticorruzione 2018 convertito in L. 3/2019 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici - Legge "Spazzacorrotti");
- L. 39/2019 recepita dall'art. 25 quaterdecies del D.Lgs 231/01 "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" - Legge 3 maggio 2019, n. 39 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 che è entrata in vigore il 17/05/2019;
- L. n°43/2019, "Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso" che ha modificato l'art. 416 ter c.p., già inserito nell'art. 24 ter del D.lgs 231/01.

L'aggiornamento del 2021 tiene conto delle seguenti normative:

- L. n. 157/2019 recepita dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01 in merito ai reati Tributari;
- D.Lgs. n. 75/2020 in "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", meglio nota come **"Direttiva PIF"**.

L'aggiornamento del 2022 tiene conto delle seguenti normative:

- D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio;
- D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il

diritto penale;

- L. 9 marzo 2022, n. 22, recante "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*".

Infine, l'ultimo aggionamento del 2024 tiene conto delle seguenti normative:

- D.lgs. del 2 marzo 2023, n. 19, in materia di "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere";
- D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 (whistleblowing) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (c.d. "Decreto Cutro"), convertito con L. 5 maggio 2023, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare";
- Legge 14 luglio 2023 n. 93 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica".
- Legge 9 ottobre 2023, n. 137, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione;
- Legge 27 dicembre 2023, n. 206, Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy;
- Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), pubblicato sulla G.U. del 02/03/2024 ed entrato in vigore il 02/03/2024, che introduce, tra le altre, le seguenti modifiche: Art. 3 D.L. 19/24 - Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione;
- Modifica del reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto nel catalogo 231 all'art. 25 octies.1 (art. 3 comma 9 D.L. 19/24);
- Inserimento all'art. 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di

documentazione antimafia, del riferimento ai reati tributari tra i reati che possono far desumere un tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 3 comma 10 D.L. 19/24);

- D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, pubblicato sulla G.U. in data 20 marzo 2024, in vigore dal 4 aprile 2024, con specifico riferimento al D. Lgs. 231/2001, all'art. 7 prevede che "Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 59, al comma 1, le parole: «dall'articolo 405» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 407-bis»;
  b) all'articolo 61, al comma 1, primo periodo, le parole: «risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente»".
- D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111". Con specifico riferimento al D. Lgs. 231/2001 si segnala la modifica al codice penale di impatto su reati contenuti nell'art. Art. 25 quinquesdecies -Reati Tributari.
- D. L. 4 luglio 2024, n. 92 "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia". Con specifico riferimento al D.Lgs. 231/2001 si segnala l'introduzione di un nuovo reato, l'art. 314 bis cp (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) che, seppure non inserito tra i reati presupposto del Dlgs 231/01, è stato inserito all'art. 322-bis c.p., previsto tra i reati presupposto dell'art. 25 Dlgs 231/01, estendendo la punibilità per tale reato ai pubblici ufficiali internazionali.
- Legge 8 agosto 2024, n. 112 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia", che ha portato le seguenti modificazioni:

a) modifica al testo dell'Art.314-*bis* c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili), facente parte della fattispecie dei reati previsti all'Art.25 D.Lgs 231/01, introdotto dal Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024, cui è stato aggiunto un secondo comma riportante la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto (descrito nel primo comma) offende gli

interessi finanziari dell'Unione Europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000;

b) modifica alla rubrica dell'Art. 322-*bis* c.p. ,con l'inserimento di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri) ed al testo, con riferimento anche all'Art 314-*bis* c.p., oltre che all'Art.314 c.p.;

c) modifica al testo dell'Art- 323-*bis* c.p. (Circostanze attenuanti), con riferimento nel primo comma anche all'Art 314-*bis* c.p.;

d) modifica alla rubrica dell'Art.25 del D.Lgs231/0, con l'aggiunta delle parole "indebita destinazione di denaro o cose mobili" e la soppressione delle parole "abuso d'ufficio"; per cui la rubrica ultima dell'Art.25 è "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione";

e) modifica al primo comma dell'articolo 25 del D.Lgs 231/01, nel cui testo in cui è riportato il richiamo dell'Art. 314-*bis* c.p e si è provveduto alla cancellazione dell'Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio). Con l'abrogazione dell'abuso d'ufficio nel nostro sistema penale: viene abolita la norma del codice penale (Art. 323 c.p.) che puniva il pubblico ufficiale che violando intenzionalmente leggi, regolamenti o l'obbligo di astensione, cagionava un danno ad altri o si procurava un vantaggio patrimoniale. Tuttavia, l'abrogazione di questo reato è stata bilanciata dall'introduzione del reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" Art. 314-*bis* c.p. (ribattezzato "peculato per distrazione");

f) modifica all'art. 346-bis c.p. ("Traffico di influenze illecite"), in cui è stata eliminata l'ipotesi di millanteria (sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio) presente nel precedente articolo e la pena minima della reclusione è stata portata ad un anno e sei mesi.

- Legge 9 agosto 2024, n. 114 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare", che ha portato alle seguenti modificazioni:

a) modifica al testo dell'Art. 322-bis con l'eliminazione al riferimento all'Art.323 (Abuso d'ufficio) e la soppressione nella rubrica delle parole "abuso d'ufficio";

b) abrogazione dell'Art.323 c.p. (Abuso d'ufficio);

c) modifica al testo dell'Art. 323-bis c.p. (Circostanze attenuanti), con l'eliminazione al riferimento all'Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio) e l'inserimento al riferimento all'Art.346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite);
d) modifiche al testo dell'Art. 323-ter c.p. (Causa di non punibilità) in cui viene inserito il riferimento all'Art.346-bis (Traffico di influenze illecite);
e) sostituzione Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite) eliminando, tra l'altro, nel testo del nuovo reato, l'ipotesi di millanteria (sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio) presente nel testo sostituito.

## 2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell'ordinamento italiano, in conformità a quanto previsto anche in ambito europeo, un nuovo regime di responsabilità denominata "amministrativa" ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.
L'introduzione di questa nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità di tipo penalistico, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche – autori materiali dell'illecito penalmente rilevante – che "impersonano" la società o che operano, comunque, nell'interesse di quest'ultima.

### 2.1. Le fattispecie di reato previste dal decreto 231

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni. Si elencano di seguito i reati attualmente previsti dal Decreto e da successive modifiche ad integrazione dello stesso:

1. <u>Indebita percezione di erogazioni, truffa a danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</u> (art. 24)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art.2, L. 23/12/1986, n.898).

2. <u>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</u> (art. 24-bis) [introdotto dalla L. 48/08 art. 7]
   - Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
   - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
   - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
   - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
   - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
   - Art. 617 quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
   - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
   - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
   - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
   - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
   - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (D.L. del 21/09/2019, n. 105).

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) [introdotto dalla L. 94/09, art. 2, co. 29]
   - Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D. Lgs. 286/98 (art. 416 co. 6 c.p.)
   - Associazione per delinquere (art. 416 c.p. escluso co. 6)
   - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
   - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
   - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
   - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)
   - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 co. 2 lett a) n°5 c.p.p.)

4. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25)
   - Concussione (art. 317 c.p.)
   - Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
   - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
   - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
   - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
   - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
   - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
   - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
   - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari

internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Peculato (art. 314 c.1 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis) [introdotto dalla L. 409/01, art 6 e dalla L. 99/09, art.15]
   - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
   - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
   - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
   - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
   - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
   - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
   - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
   - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
   - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.)
   - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1) [introdotto dalla L. 99/09, art.15]
   - Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)
   - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
   - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
   - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
   - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
   - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
   - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (art. 25-ter) [introdotto dal D. Lgs. 61/02, art. 3]
   - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
   - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 co. 1 e 3 c.c.)
   - Impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.)
   - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
   - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
   - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
   - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
   - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
   - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
   - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
   - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
   - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
   - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2 c.c.)
   - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), introdotto con L. 190/2012

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater) [introdotti dalla L. 7/03 art. 3]

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater-1) [introdotto dalla L. 7/06, art. 8]

10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) [introdotto dalla L. 228/03, art. 5]
    - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
    - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
    - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
    - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
    - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

11. Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies) [introdotti dalla L. 62/05, art. 9]
    - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/98)
    - Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/98)

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies) [introdotto dalla L. 123/07, art. 9]
    - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
    - Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 co. 3 c.p.)

14. Trasferimento fraudolento di valori, Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies) [introdotto dal D. Lgs. 231/07, art. 63 co. 3].
    - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)
    - Ricettazione (art. 648 c.p.)
    - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
    - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
    - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [introdotto con L. 186/2014]
15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]
    - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

16. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies) [introdotto dalla L. 99/09, art. 15]
    - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 co 1 lett a-bis), art. 171 co 3, art. 171 bis, art. 171 ter, art. 171 septies, art. 171 octies Legge 22/04/1941 n. 633)

17. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies) [introdotto dalla L. 116/09, art. 4]

18. Reati transnazionali [introdotto dalla L. 146/06, artt. 3 e 10]
    - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
    - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
    - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/73)
    - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/90)
    - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. 286/98)
    - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
    - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

19. Reati ambientali (art. 25- undecies introdotto dal D. Lgs. 121/2011)
20. Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- duodecies introdotto dal D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 109)

21. I reati di cui all' art. 12 della Legge n. 9/2013 recante "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini"

22. Razzismo e xenofobia (art. 25 – tredicies introdotto dalla Legge 20.11.2017 n. 167 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017)

23. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies introdotto con L.39/2019)

24. Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies introdotto con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 c.d. decreto fiscale)

25. Contrabbando (art. 25 sexiesdecies introdotto con il D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020)

26. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septies decies, introdotto con legge 9 marzo 2022, n. 22, recante "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*")

27. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies, introdotto con legge 9 marzo 2022, n. 22, recante "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*").

### 2.2. Le sanzioni

Le sanzioni previste dalla legge a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

- **sanzioni pecuniarie:** non inferiori a € 25.800,00 e non superiori a € 1.549.000,00 (da 100 a 1000 quote), da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema "per quote"), e sequestro conservativo in sede cautelare;
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che a loro volta, possono consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;

- **confisca del profitto che la società ha tratto dal reato** (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- **pubblicazione della sentenza di condanna** (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.

### 2.3. Autori del reato

Secondo il D. Lgs. 231/01, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso*" (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), D. Lgs. 231/01);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), D. Lgs. 231/01).

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D. Lgs. 231/01), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

### 2.4. L'interesse o il vantaggio per le società

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata

nell'*interesse* o *a vantaggio* di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'*interesse* dell'ente.

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il decreto attribuisce al primo una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo "oggettivo" riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).

Sempre la Relazione, infine, suggerisce che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica "ex ante", viceversa quella sul "vantaggio" che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica "ex post" dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

Con il comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 231 sopra citato, si delimita il tipo di responsabilità escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l'ente è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi. La norma va letta in combinazione con quella dell'art. 12, comma 1, lett. a), ove si stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui "l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo". Se, quindi il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, l'ente sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l'interesse del soggetto rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito; nel caso in cui infine si accerti che il soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente non sarà responsabile affatto, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

### 2.5. L'esonero della responsabilità

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 prevede che la società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il D. Lgs. n. 231/01 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi debbano rispondere – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
b) predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, la società non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso la responsabilità è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati (art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 231/01).

È opportuno in ogni caso precisare che l'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene (oltre all'apertura di un processo ad hoc nel quale l'ente viene parificato alla persona fisica imputata) mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

# 3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

## 3.1. Finalità, principi ispiratori e fasi attuative

Il presente documento illustra il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ("Modello"), adottato dall'Amministratore Unico di *Micos* per prevenire la commissione delle tipologie di reato viste in precedenza da parte dei soggetti (c.d. "Soggetti Apicali") che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), dei soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società (art. 5, comma 1 lett. a D. Lgs. 231/01 di seguito per brevità "Decreto") e da parte dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto).

Scopo del Modello è quello di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto. Tale finalità è stata realizzata attraverso l'individuazione in *Micos* dei processi a rischio.

L'individuazione delle aree a rischio rappresenta un'attività fondamentale per la costruzione del Modello. In *Micos* tale attività è stata effettuata analizzando il contesto aziendale per individuare le attività e i processi nei quali possono verificarsi elementi di rischio che sono pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. 231/01.

I risultati dell'analisi sono riepilogati nel capitolo 8 "I Reati applicabili" e analizzati in dettaglio nelle Parti Speciali costituenti parte integrante del presente documento; in esse sono individuate le direzioni aziendali esposte al rischio reato, le attività a rischio (attività che potrebbero portare alla commissione dei reati), le fattispecie di reato e le relative "procedure" da osservare.

I risultati dell'analisi sono oggetto di periodica verifica ed aggiornamento da parte dell'Organismo di Vigilanza, con il supporto degli Enti aziendali coinvolti.

Con l'individuazione delle attività esposte al rischio e la loro regolamentazione tramite "procedure", si vuole:

- determinare la piena consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome o per conto di *Micos*, di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione, la cui commissione è fortemente censurata dalla Società;
- consentire alla Società stessa di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi mediante il costante monitoraggio delle attività a rischio.

Punti qualificanti del Modello sono:

1. l'esercizio di funzioni e di poteri di rappresentanza coerenti con le responsabilità attribuite;
2. l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni in base al quale nessuna funzione può gestire in autonomia un intero processo;
3. la mappatura delle attività a rischio della società, ossia quelle attività nel cui ambito è presente il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto e sue integrazioni e modifiche;
4. l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza ("OdV") di specifici compiti sul funzionamento e osservanza del Modello e sul suo aggiornamento, nonché di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
5. la verifica dei comportamenti aziendali e della documentazione per ogni operazione rilevante;
6. l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure illustrate o citate nel Modello;
7. la diffusione a tutti i livelli aziendali di regole comportamentali e delle procedure.

### 3.2. Il Modello

Il Modello di *Micos* è basato sulle Linee Guida Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003, e successivamente aggiornate con ultima revisione del Giugno 2021.

Inoltre, si è tenuto conto delle indicazioni del "Codice di Comportamento delle Imprese di Costruzione", adottati dall'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ai sensi dell'art. 6 comma 3 D. Lgs. 231/01, approvato il 31 marzo 2003, e successivi aggiornamenti (versione 2019).

Il Modello è l'insieme dei documenti che individuano la struttura aziendale, le responsabilità, le attività, le procedure adottate ed attuate tramite le quali si espletano le attività caratteristiche della società valutate a rischio di reato ai fini del D. Lgs. 231/01.

Il Modello, pertanto, ai sensi dell'art. 6 del Decreto:

1. individua le aree a rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto e successivi aggiornamenti;
2. indica le procedure o protocolli che regolamentano la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. indica le modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie adottate per prevenire ed impedire la commissione di tali reati;
4. prescrive obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
5. illustra il sistema disciplinare adottato per sanzionare il mancato rispetto delle procedure e disposizioni aziendali.

Nel documento allegato al Modello contenente la "Mappatura delle aree a rischio" sono stati descritti analiticamente i processi sensibili e le relative misure di controllo. I soggetti destinatari del Modello sono i Soggetti Apicali, i dipendenti di *Micos*, nonché i terzi che intrattengono rapporti d'affari con la Società.

Nello specifico, i Soggetti Apicali sono stati individuati nei componenti l'Organo Dirigente e nei dirigenti muniti di deleghe idonee, mentre i soggetti sottoposti all'altrui direzione sono stati individuati nei dipendenti di *Micos* e nei soggetti terzi (collaboratori, consulenti, agenti, distributori).

In particolare, i soggetti destinatari del Modello:

1. non devono porre in essere comportamenti che possano dare origine alla commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. devono intrattenere i rapporti nei confronti della P.A. esclusivamente sulla base dei poteri, delle deleghe e delle procure eventualmente conferite;
3. devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
4. devono rispettare i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci o sui terzi;
5. devono consentire all'OdV l'esercizio del controllo e il rapido accesso a tutte le informazioni aziendali;
6. devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune, l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità che comportano la potenziale violazione del Modello;
7. non devono effettuare, senza preventiva autorizzazione, alcun tipo di pagamento che deve essere sempre supportato da documentazione giustificativa;
8. non devono effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari.

# 4. ORGANIGRAMMA

La struttura organizzativa di *Micos* è indicata nell'organigramma in allegato.

## 4.1. Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo prevede l'espresso divieto a carico delle aree aziendali a rischio di:

- porre in essere, collaborare o consentire alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o consentire alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorire la commissione di reati.

Ne consegue l'espresso obbligo a carico delle aree aziendali a rischio di conformarsi alle seguenti direttive:

- osservare strettamente tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale;
- osservare criteri di massima correttezza e trasparenza nell'instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, i fornitori e tutti gli ulteriori interlocutori con cui si viene in contatto nell'esecuzione delle proprie mansioni;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato dei capitali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad una valutazione veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, laddove la Società ne sia soggetta, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.
- rispettare rigorosamente la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- svolgere la propria attività a condizioni tecniche ed organizzative tali da consentire che siano assicurati una adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro;
- diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti;
- rispettare le norme che tutelano il diritto d'autore e la proprietà industriale, anche in campo informatico.

Per garantire il rispetto dei principi di comportamento e dei divieti sopra indicati e fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste dalla Società per lo svolgimento di attività nelle aree sensibili:

- la Società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali, Collaboratori esterni o Fornitori/Partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la società opera;
- di ciascuna operazione sensibile deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di sgravi, detrazioni o crediti di imposta oppure finanziamenti oppure erogazioni devono contenere ed essere supportate solo da elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento di tali benefici, deve essere redatto e conservato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione

sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure relative a dette attività e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;

- ogni utente dei sistemi informatici aziendali è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza;
- ogni utente è tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici;
- ogni utente non deve utilizzare impropriamente dei beni e delle risorse aziendali, intendendo per improprio, salvo quanto previsto dalle norme civili e penali, l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine della Società;
- ogni utente non può riprodurre i materiali protetti da diritto d'autore ed i programmi informatici. I documenti che ogni collaboratore predispone nel corso dell'attività lavorativa sono di proprietà della società.

# 5. SISTEMA DISCIPLINARE

## 5.1. Premessa

La Società, al fine di attuare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) ha adottato procedure organizzative per disciplinare attività che possono costituire aree di rischio di commissione di illeciti penalmente rilevanti da parte dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti o di chi svolga anche solo di fatto per conto della Società delle funzioni nell'ambito delle attività oggetto della presente procedura.

La commissione di illeciti penalmente rilevanti ai sensi del citato decreto legislativo può arrecare danni rilevanti alla Società ed ai suoi azionisti sia in termini di declaratorie di responsabilità della Società che di assoggettamento della stessa a sanzioni amministrative, pecuniarie o restrittive, e civili.

Tutti i destinatari delle procedure adottate dalla Società sono tenuti, con riferimento all'oggetto delle medesime, a conformarsi in ogni momento alle loro prescrizioni nonché alle norme di legge e di regolamento applicabili ed al Codice di condotta aziendale vigente.

Le procedure sono state adottate affinché:

(a) i poteri e le responsabilità coinvolte in relazione al loro oggetto siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;

(b) i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;

(c) ogni operazione, transazione, azione nell'ambito della procedura considerata sia verificabile, documentata, coerente e congrua;

(d) si persegua un principio di separazione di funzioni per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;

(e) si documentino i controlli, anche di supervisione svolti nell'ambito della procedura medesima.

Nessun soggetto operante all'interno della Società potrà giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza della presente procedura.

Qualsivoglia condotta non conforme non potrà ritenersi attribuibile alla Società o svolta per suo conto o interesse, sarà qualificata quale inadempimento grave del rapporto di lavoro o altro rapporto contrattuale con la Società e sarà assoggettata alle sanzioni disciplinari applicabili (richiamate nella sezione 2.1 che segue) ivi incluso, ove ne ricorrano i presupposti, il licenziamento per giusta causa.

In caso di dubbi sulla condotta da tenere in concreto in relazione ad aspetti che si riferiscano all'oggetto delle procedure, i destinatari delle medesime sono tenuti a rivolgersi al superiore gerarchico o alla Funzione Risorse Umane per ricevere le opportune indicazioni.
Con specifico riferimento al sistema sanzionatorio applicabile alla violazione delle previsioni del Codice di condotta e delle procedure adottate dalla Società, ogni informazione in merito potrà essere richiesta alla Funzione Risorge Umane.
I destinatari delle procedure organizzative adottate dalle Società sono tenuti a segnalare ogni condotta all'interno dell'azienda che non sia conforme a dette procedure o al Codice di condotta aziendale o a norme di legge o regolamento vigenti al superiore gerarchico e alla Funzione Risorge Umane, che provvederanno a trattare in via riservata detta segnalazione senza alcuna conseguenza all'interno della Società per chi effettuerà detta segnalazione.

Riferimenti:

- Codice di condotta aziendale vigente
- Procedure organizzative interne vigenti
- Artt. 2104-2106 c.c.
- art. 2119 c.c.
- CCNL Edilizia ed industria
- CCNL Dirigenti in vigore
- art. 7 l. n. 300/1970.

### 5.2. Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.
La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera *e)* del D. Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.
L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

### 5.3. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello, delle procedure, del Codice di comportamento e del Codice Etico da parte dell'Amministratore Unico, l'OdV informa il Collegio Sindacale il quale prende gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

### 5.4. Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e l'Amministratore Unico i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

### 5.5. Misure nei confronti di Dipendenti

#### 5.5.1. Dirigenti

La violazione del presente Modello da parte dei Dirigenti costituisce illecito sanzionabile.

Inoltre, in attuazione dei principi espressi nel Modello, è illecito sanzionabile al dirigente la mancata vigilanza sulla corretta applicazione dello stesso, da parte dei dipendenti.

Tutti i comportamenti dei dirigenti sopra descritti costituiscono illeciti tali da giustificare il recesso datoriale dal vincolo contrattuale.

La Società provvederà, pertanto, all'accertamento delle infrazioni ed all'adozione degli opportuni provvedimenti in conformità a quanto stabilito nel vigente CCNL per i dirigenti di aziende industriali applicato.

#### 5.5.2. Quadri, impiegati ed operai

La violazione del presente Modello da parte di Quadri, Impiegati ed Operai costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di cui restano ferme tutte le previsioni.

In particolare, il CCNL di settore prevede, a seconda della gravità delle mancanze, i provvedimenti seguenti:

1) richiamo verbale;

2) ammonizione scritta;
3) multa;
4) sospensione;
5) licenziamento.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.
Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi i giorni previsti dal CCNL di settore da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro i tempi previsti dal citato contratto tali giustificazioni si riterranno accolte.
Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione.
La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.
I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, ai sensi e con le modalità previste dalle norme contrattuali.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi i termini previsti dal CCNL applicabile.
Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.
L'estratto del CCNL relativo al sistema sanzionatorio sopra indicato è affisso sulle bacheche aziendali.

### 5.5.3. Violazioni del Modello

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

A) incorre nel provvedimento di "richiamo verbale" il lavoratore che violi procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;

B) incorre nel provvedimento di "ammonizione scritta" il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;

C) incorre nel provvedimento di "multa" il lavoratore che violi procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o dalle procedure ivi richiamate che espongano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;

D) incorre nel provvedimento di "sospensione" il lavoratore che adotti, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;

E) incorre nel provvedimento di "licenziamento" il lavoratore che adotti, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal Decreto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e del responsabile della Funzione Risorse Umane (o responsabile preposto), rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

## 5.6. Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per la Società è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.
Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/01.

**Misure a tutela della riservatezza delle segnalazioni e del segnalante**

Nel seguito sono riportate le condotte sanzionabili, relativamente al D.Lgs.n.23/24 (Whistleblowing):

- chiunque ostacoli o tenti di ostacolare una segnalazione;
- chiunque non rispetti le procedure aziendali per la gestione delle segnalazioni whistleblowing;
- chiunque sia negligente o inefficiente nello svolgimento delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni;
- chiunque violi la riservatezza di una delle segnalazioni pervenute nei canali dedicati, rivelandone il contenuto e l'identità del segnalante;

può incorrere in un provvedimento disciplinare, elevato dagli organi competenti della Società, secondo i criteri esposti nel presente capitolo.
Inoltre, come previsto dall'art. 12 del D.Lgs.n.24/2023, indichiamo nel seguito gli obblighi di riservatezza sull'identità del Whistleblower, il divieto di discriminazione nei confronti dello stesso e le sue responsabilità nell'ipotesi di segnalazioni calunniose:

**A) Obblighi di riservatezza sull'identità del *whistleblower***

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, l'identità del *whistleblower* deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, salve dette eccezioni, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento nazionale. Per quanto concerne, in particolare,

l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

a) c'è consenso espresso del segnalante;
b) la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

Inoltre, la segnalazione del *whistleblower* è sottratta al diritto di accesso, di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241/1990 e ss.mm.ii.

**B) Divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower***

Nei confronti del dipendente o collaboratore che effettua una segnalazione ai sensi della presente *policy* non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, in violazione dell'art. 17 D.Lgs. n. 24/2023.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui il segnalante e il denunciato siano entrambi dipendenti o collaboratori della Società, o ad essa collegati.

Il dipendente o collaboratore che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne notizia all'OdV, che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Responsabile della struttura di appartenenza del soggetto autore della presunta discriminazione.

  Il Responsabile valuterà l'opportunità/ necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa, nonché la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare;

Resta ferma la facoltà del dipendente di rivolgersi direttamente al Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane, che provvederà a darne tempestiva comunicazione all'OdV.

**C) Responsabilità del *whistleblower***

Il D.Lgs.n.24/2023 lascia ferma la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile,

con dolo o colpa grave, e che abbiano riportato vicende o fatti palesemente infondati a scopo unicamente delatorio.

I casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ferme restando le sanzioni amministrative ANAC ai sensi dell'art 21 del Decreto in specie.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro e sono nulli il licenziamento ritorsivo nei confronti del segnalante, il mutamento di mansioni e ogni altra misura ritorsiva.

## 6. CODICE ETICO (rinvio)

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi devono essere inseriti in un codice etico.

In termini generali il codice etico è un documento ufficiale dell'ente che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.). Il codice mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo. Il codice etico è un documento voluto ed approvato dal massimo vertice dell'ente per diffondere la conoscenza delle regole di comportamento e dei principi etici che ispirano tutte le attività aziendali.

Il testo del Codice Etico è integralmente riportato in allegato.

# 7. ORGANISMO DI VIGILANZA

## 7.1. Premessa

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 prevede che l'azienda possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'OdV).

L'affidamento di detti compiti all'OdV e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7).

L'art. 7, comma 4, ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, evidentemente da parte dell'organismo a ciò deputato.

## 7.2. Composizione dell'Organismo di Vigilanza

La disciplina in esame non fornisce indicazioni circa la composizione dell'OdV. Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva.

In considerazione delle dimensioni dell'azienda e della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo, è stato stabilito dall'Amministratore Unico di *Micos*, che l'OdV sia un organo collegiale a composizione mista (con soggetti interni ed esterni all'azienda).

Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'OdV riporta direttamente all'Amministratore Unico.

L'OdV rimane in carica fino a scadenza dell'incarico, salvo i casi previsti dal Regolamento dell'OdV (allegato al presente modello organizzativo) riguardanti la revoca dei membri. L'Amministratore Unico provvederà a nominare i nuovi componenti dell'organo sia a fine mandato che nei casi di decadenza o revoca.

L'Amministratore Unico, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, dovrà assegnare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'OdV, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

## 7.3 Compiti e poteri dell'organismo di vigilanza

È affidato, sul piano generale, all'OdV il compito di:

a) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;

b) valutare la reale efficacia ed effettiva capacità del modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al decreto;

c) proporre eventuali aggiornamenti del modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali oppure apportare direttamente gli aggiornamenti non di competenza dell'Amministratore Unico;

d) vigilare sull'effettività del Modello, ossia di verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello generale, astrattamente definito.

Da un punto di vista operativo è affidato all'OdV il compito di:

- verificare l'efficienza e l'efficacia del modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs n. 231/01;
- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- condurre ricognizioni interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nella parte speciale del modello;
- verificare che gli elementi previsti nella parte speciale del modello per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/01, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- formulare delle proposte all'Amministratore Unico per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
  - significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
  - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
  - modifiche normative;
- definire gli aspetti attinenti alla continuità della propria azione (p.e. la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture

aziendali all'OdV, ecc), disciplinare il proprio funzionamento interno e formulare un regolamento delle proprie attività.

Il D. Lgs. 52/2007, che ha introdotto i reati in materia di riciclaggio e ricettazione tra i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, dispone che l'OdV ha il compito di:

- comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni in materia di identificazione del cliente e disposizioni procedurali per prevenire il riciclaggio;
- segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le operazioni sospette;
- comunicare entro 30 giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni relative alla limitazione all'uso di contante e dei titoli al portatore e al divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, di cui hanno notizia;
- comunicare entro 30 giorni alla Uif le infrazioni relative agli obblighi di registrazione (art. 36 D. Lgs. 52/2007) di cui hanno notizia.

Inoltre:

- le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando l'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento propria dell'Amministratore Unico;
- l'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/01;
- l'OdV può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

### 7.4 Flussi Informativi

**Comunicazioni nei confronti degli organi societari**

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

In proposito, l'OdV predispone per l'Amministratore Unico e per il Collegio Sindacale:

- con **cadenza annuale e/o semestrale**, un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, ecc.);
- **immediatamente**, una segnalazione relativa al manifestarsi di situazioni gravi e straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti che attengano al perimetro di attuazione del Modello e in caso di carenze del modello adottato.

L'OdV riporta in modo continuativo all'Amministratore Unico.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni societarie competenti per i diversi profili specifici ed in particolare:

- con la Direzione Amministrativa in ordine al controllo dei flussi finanziari, al processo di formazione del bilancio e la gestione delle gare e dei contratti;
- con le altre Direzioni/funzioni aziendali in ordine agli specifici compiti con particolare attenzione alle attività che possano prevedere rapporti con la P.A.;
- con il Responsabile Sicurezza e Ambiente per tutte le questioni concernenti la gestione dei sistemi certificati (ISO 45001 e 14001);
- con la funzione IT affidata al consulente esterno, in ordine agli aggiornamenti del sistema informatico, all'acquisto/aggiornamento delle licenze software, a problemi legati alla navigazione in Internet e relative analisi.

Tutte le attività compiute dall'OdV (p.e. incontri con l'Amministratore Unico, con il Collegio sindacale, riunioni periodiche dell'OdV) devono essere verbalizzate. Le copie dei verbali devono essere custodite dallo stesso Organismo.

### 7.5. Flussi informativi verso l'OdV

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, ogni informazione, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del modello nelle aree di attività a rischio o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta.

Devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati e che possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, *Micos*;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del Decreto Legislativo n. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata;
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

### 7.6. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e cartaceo).
L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

### 7.7. Coordinamento con il Responsabile Anticorruzione

Micos Spa ha nominato un Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della legge n. 190 del 6.11.2012.
Il Responsabile ha il compito di coordinare il sistema preventivo ed è destinatario di puntuali flussi informativi provenienti dalla struttura organizzativa, coordinandosi con le altre funzioni di controllo al fine di concertare le migliori e opportune azioni di intervento e mantenimento del sistema.
A tal fine, particolare importanza ha il coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con gli altri organi e Funzioni di controllo, per l'ottimizzazione degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi comuni.
Il Responsabile riceve informazioni e mantiene informati gli altri organi di controllo con riguardo alla valutazione dei rischi di corruzione, coordinando le misure di intervento e i presidi, con particolare riferimento all'area dei Reati contro la Pubblica Amministrazione.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e l'Organismo di Vigilanza si danno reciproca informazione sui risultati delle proprie attività di controllo e sugli altri interventi effettuati, al fine di indirizzare efficacemente le azioni di rafforzamento del sistema di controllo interno.

### 7.8. Disposizioni sul whistleblowing e canale informativo dedicato

Alla luce dell'entrata in vigore del D.lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023, è stata introdotta la nuova disciplina del Whistleblowing, in attuazione della Direttiva Europea 2019/1937. Il Provvedimento raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

Il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, ha recepito all'interno dell'ordinamento italiano la Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, prevedendo l'obbligo di dotarsi di canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell'identità del whistleblower.

Le violazioni oggetto delle segnalazioni possono riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; violazioni dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea e/o riguardanti il mercato interno (art. 2, comma 1, lett. a. D.lgs. 24/2023).

Le disposizioni del Decreto si applicano ai soggetti del settore privato che (art. 2, comma 1, lett. q):

1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione relativi ai settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1;

3) rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 e adottano i Modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1.

La tutela contro gli atti di ritorsione è estesa a tutti i soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione e/o alla persona del segnalante (art. 3):

- lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;

- facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela;
- colleghi di lavoro del segnalante a lui legati da un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante o per i quali le persone tutelate lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle persone di cui sopra.

Pertanto, La Società, ai fini di cui al presente Modello, ha provveduto ad attivare i seguenti meccanismi di segnalazione interna, attraverso il quale tutti i soggetti sopra elencati che, nello svolgimento dei propri incarichi, rilevino illeciti (delle fattispecie previste ex D. Lgs. 24/2023) possano segnalarli:

- Attraverso un apposito software per la gestione delle segnalazioni di Whistleblowing "My Governance";
- Mediante l'invio di un'email all'indirizzo: XXX.

## 8. I REATI APPLICABILI

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore.

Di seguito, si elencano le "famiglie di reati", ex D.lgs. 231/2001, considerate applicabili in base alla struttura aziendale ed ai processi organizzativi e produttivi della Società:

- Reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- Reati societari (art. 25 ter);
- Delitti contro la personalità individuale (art.25 quinquies);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro (art. 25 septies);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);
- Reati ambientali (art. 25 undecies);
- Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art.25 septiesdecies);

- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies).

Si sono considerati non applicabili quei reati per i quali la probabilità di commissione è trascurabile in quanto la fattispecie astratta non potrebbe concretamente realizzarsi.

# 9. LE PARTI SPECIALI

## 9.1. Premessa

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei Reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo della Società, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura.

Il presidio principale per l'attuazione delle vigenti previsioni normative è rappresentato dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, cui si affiancano i principi di riferimento e le regole di condotta contenuti nel Codice di Comportamento, con particolare riguardo al Codice Etico.

A qualificare ulteriormente il presidio sul disposto normativo, il Modello si struttura sulla base dei seguenti elementi costitutivi:

1. **Mappatura dei Processi**, con caratteristiche di esaustività ed aderenza alla realtà specifica dei processi aziendali, che individui le dinamiche dei Processi e le responsabilità connesse, al fine di disporre di protocolli e procedure di concreta applicazione.
2. **Organismo di Vigilanza**, autonomo ed indipendente, con il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del modello organizzativo, predisponendo validi strumenti di controllo e, inoltre, di:
   - promuovere lo sviluppo di meccanismi procedurali in grado di garantire la documentabilità e verificabilità delle fasi decisionali dei processi;
   - garantire l'adozione di un sistema chiaro di segregazione delle responsabilità;
   - promuovere ed assicurare l'operatività dei flussi informativi tra le diverse aree/unità aziendali e dalle stesse all'Organismo di Vigilanza, nonché un sistema di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Sociali;
   - Sistema Disciplinare, adeguato alla struttura della Società, alle funzioni dei suoi rappresentanti e ai rapporti contrattuali della Società con i propri dipendenti, al fine di rendere efficiente l'azione dell'Organismo di Vigilanza e, più in generale, di dare effettività al Modello, requisito essenziale ai fini dell'esimente.
3. **Formazione ed Informazione per i Destinatari del Modello,** attraverso un sistema di comunicazione capillare, efficace, dettagliato, completo e costante (piani di formazione, flussi informativi intranet, ecc.), con l'obiettivo di assicurare la conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello.

## 9.2. Funzione delle Parti Speciali

Le Parti Speciali del Modello di *Micos* costituiscono gli elementi finalizzati ad illustrare i principi generali di comportamento, i protocolli e, più in generale, il sistema dei controlli che rispondono all'esigenza di prevenzione degli illeciti di cui al D. Lgs. 231/01, nell'ambito di processi specificatamente individuati (Processi Sensibili).

I Processi Sensibili (per attività tipica o di provvista) sono definiti sulla realtà gestionale ed operativa di *Micos* ed in relazione alle fattispecie di reato individuate e ritenute applicabili per la Società.
Le Parti Speciali sono pertanto il documento nel quale sono fissate le condotte previste per tutti i Destinatari del Modello (Organi Sociali, Management, Dipendenti, ma anche Fornitori, Consulenti e altri Soggetti Terzi in genere), che hanno un ruolo (di presidio, di vigilanza, operativo, ecc.) nei Processi Sensibili.
Nello specifico, quale obiettivo delle Parti Speciali, i Destinatari del Modello dovranno mantenere, nei rapporti con la P. A., con i Fornitori, con i clienti con i dipendenti, condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati.

Nelle Parti Speciali, sono pertanto individuati:

a) le Aree/Uffici/Ruoli potenzialmente coinvolti e a rischio di commissione dei reati;
b) Processi (e relative attività) definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
c) le fattispecie astrattamente ipotizzabili in relazione alle attività sensibili;
d) i presidi di controllo per la diminuzione del rischio adottati dalla Società (disposizioni organizzative, regime autorizzativo, deleghe, procedure, sistemi in uso, ecc.);
e) i principi fondamentali di riferimento cui si ispirano e/o si devono ispirare le disposizioni organizzative e procedurali ai fini della corretta applicazione del Modello.

**Le disposizioni sul reporting all'Organismo di Vigilanza e sulle sanzioni disciplinari sono riportate all'interno delle procedure o protocolli.** Per questo le **procedure aziendali** (e le istruzioni di lavoro richiamate) costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, specificando le attività di controllo e individuando i centri di responsabilità dell'organizzazione.

Come precedentemente anticipato, i Reati nei confronti dei quali la Società si impegna nell'attività di prevenzione prevista dal decreto sono individuati – vista la natura, lo scopo sociale, le attività di *Micos* – nelle seguenti Parti Speciali:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e art. 25)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
4. Reati societari (art. 25-ter)
5. Delitti contro la personalità individuale (art.25-quinquies)
6. Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro (art. 25-septies)
7. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)
8. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)
9. Reati ambientali (art. 25-undecies)
10. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)
11. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies)
12. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies).

### 9.3. Criteri adottati per la valutazione dei reati

Sulla base dell'analisi del contesto aziendale finalizzato ad individuare le attività ed i processi nei quali possono verificarsi elementi di rischio reato, nella "Matrice dei rischi e Controlli"[1] ("*Risk & Control Matrix*" in formato .xls allegata al Modello organizzativo) è stata valutata la probabilità che essi possano essere commessi, attribuendo loro i valori previsti dalla seguente "Scala dei Rischi".

**LEGENDA PER LIVELLO DI RISCHIO**
**(potenziale o residuo)**

- ● = MOLTO ALTO
- ● = ALTO
- ● = MEDIO
- ● = BASSO
- ● = MOLTO BASSO

[1] Per un dettaglio maggiore si invita a verificare la Matrice dei Rischi e Controlli nella sezione "Metodologia" nella quale sono indicati tutti i crismi che sono stati utilizzati per la valutazione dei rischi e dei controlli.

La probabilità di commissione di un Reato (Rischio) viene valutata ipotizzando una situazione di assoluta "assenza di controlli" sul processo, in considerazione delle attività svolte dall'azienda e delle peculiarità proprie del mercato di riferimento (Rischio Potenziale).
Individuati in questo modo i processi a rischio, si prenderanno in considerazione, nelle relative parti speciali su indicate, le norme/procedure attraverso le quali l'azienda li disciplina e li controlla (cd Sistema di Controllo Interno), derivandone il Rischio Residuo.

La predisposizione di regole di condotta e di protocolli per la gestione del "rischio c.d. accettabile"[2] presuppone la preliminare "mappatura" delle aree considerate "a rischio", così da individuare i settori potenzialmente sensibili alle varie casistiche di reato.
Al riguardo, si ritiene opportuno rilevare l'impossibilità pratica, oltre che concettuale, di creare un sistema di controlli interno capace di eliminare in toto l'eventualità di situazioni di rischio. Pertanto, scopo della Società e, quindi, del presente Modello, è la riduzione del rischio alla c.d. soglia di accettabilità[3] e la individuazione di un limite per la quantità/qualità delle misure preventive da adottare.

I due livelli di Rischio, così descritti e formalizzati nella Matrice dei Rischi e Controlli, sono necessari per **orientare l'azione di vigilanza dell'organo di controllo interno** il quale, pur conscio delle regole di controllo adottate dall'azienda, dovrà focalizzarsi anzitutto sui processi con il più elevato rischio.
Le fattispecie presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa sono riportate per esteso nell'Allegato "**Elenco dei Reati**".

## 10. ALLEGATI AL MODELLO

Gli allegati al presente modello, come riportato nelle pagine precedenti, sono:
- Organigramma;
- Codice Etico;
- Statuto dell'Organismo di Vigilanza;
- Matrice Rischi e Controlli – *Risk & Control Matrix*;
- Elenco dei reati;
- Policy:

[2] Il «*rischio accettabile*» è definito dalle Linee Guida di Confindustria come quel rischio per il quale «*i controlli aggiuntivi "costino" più della risorsa da proteggere*», precisando, subito dopo, che detta valutazione non può trovare nella logica economica dei costi l'unico criterio di riferimento.

  - Gerarchia delle Fonti;
  - Gestione degli Acquisti.
  -

- Procedure operative:
  - Gestione dei Rapporti con la P.A.;
  - Formazione del Bilancio d'esercizio;
  - Gestione degli Adempimenti Fiscali;
  - Gestione dei Finanziamenti Pubblici;
  - Gestione del Personale;
  - Gestione delle Attività di Segreteria;
  - Gestione Gare e Offerte;
  - Gestione della Tesoreria;
  - Gestione Visite Ispettive;
  - Pianificazione e Gestione Cantiere e Pronto Intervento;
  - Progettazione Opere;
  - Nota Spese;
  - Gestione del Ciclo Attivo;
  - Gestione del Ciclo Passivo;
  - Valutazione Subapplatatori;
  - Whistleblowing.
- Istruzione di lavoro – Gestione autorizzazione per emissione fattura;
- Sistema di reporting all'Organismo di Vigilanza: gestione dei flussi informativi.

# PARTE SPECIALE A
# REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

## 1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli artt. 24 e 25 Decreto 231

Nel presente paragrafo, i reati considerati rilevanti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 Decreto 231), per le attività e l'operatività di Micos SpA, vengono presi in esame in ordine al livello di rischio riscontrato.
Di seguito, si riporta la lista dei reati che saranno oggetto di analisi:

1. Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.2 c.p.)
2. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
4. Circostanze aggravanti (art.319 bis c.p.)
5. Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.)
6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quarter c.p.)
7. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.)
8. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
9. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
10. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis)
11. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
12. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)
13. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

**<u>La nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di un pubblico servizio</u>**

Alcuni dei reati, analizzati nei paragrafi seguenti, sono reati "propri", in quanto il soggetto attivo deve ricoprire la funzione di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (ci si riferisce, in particolare ai delitti di corruzione).
L'art. 357 c.p. definisce pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, ove per pubblica deve intendersi la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
L'art. 358 c.p. stabilisce che per persona incaricata di pubblico servizio deve intendersi colui il quale svolge un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

## 2. Fattispecie rilevanti

### 2.1 Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co.2 c.p.)
### art. 640 c.p.

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649];
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

**Descrizione:**

L'ipotesi criminosa di Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico, come descritto al primo comma dell'art. 640 c.p., si configura allorquando, mediante "*artifizi o raggiri*" ed "*inducendo taluno in errore*", si consegua un "*ingiusto profitto con altrui danno*".
In generale, nel delitto di truffa (art. 640, co.1 c.p.), la condotta può consistere sia in azioni che in omissioni, sia in atti materiali che in atti psicologici, purché siano diretti ad indurre in errore.
Tassativamente, però, la manifestazione di essi dovrà essere realizzata mediante "*artifizi*" (simulazioni o dissimulazioni della realtà che creino una falsa apparenza volta ad alterare la conoscenza del soggetto passivo del reato, col fine precipuo di indurlo in errore), o "*raggiri*" (inganni mediante finzioni artificiose che agiscono all'interno della sfera intellettiva e psicologica del soggetto passivo ingenerando erronei motivi che ne determinano volontà e condotta).
L'ipotesi presa in considerazione al secondo comma dell'art. 640 costituisce, invece, una circostanza aggravante speciale, rispetto alla semplice ipotesi di Truffa (di cui al co.1), in quanto il "danno", in questo caso, è prodotto nei confronti dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea e, pertanto, viene previsto un più aspro trattamento sanzionatorio. Infatti, se, come indicato nell'articolo, per la fattispecie "base" la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 51 a euro 1.032, per l'ipotesi aggravata la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549.

### *2.1.1 Modalità di commissione del reato*

Alterazioni di dati per evitare maggiori oneri sociali (imposte, oneri previdenziali e contributivi).
La tabella seguente riassume i ruoli/funzioni potenzialmente coinvolte in relazione ai processi sensibili ai reati sopra elencati.

| AREE/UFFICI/RUOLI POTENZIALMENTE COINVOLTI | PROCESSI SENSIBILI | COD. PROCESSO |
|---|---|---|
| CONTABILITA' E TESORERIA | GESTIONE FISCALE | STAFF_12 |
| PERSONALE E FACILITY | GESTIONE PERSONALE | STAFF_13 |

### *2.1.2 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte*

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. potenzialmente a rischio rispetto al reato sopra descritto:

- Ufficio Contabilità e Tesoreria;
- Personale e Facility.

### *2.1.3 Processi e attività sensibili*

I processi sensibili per il reato di Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico appartengono ai processi di Formazione del bilancio e adempimenti fiscali, Gestione Fiscale e Gestione del personale. In dettaglio sono riportate le attività sensibili riscontrate.

Nel processo di Gestione fiscale, l'attività sensibile al reato è:

- Elaborazione fiscale e gestione rapporti con consulente fiscale e tributario.

Nel processo di Gestione del personale, l'attività sensibile al reato è identificabile nella:

- Rilevazione delle presenze e gestione dei rapporti con il consulente esterno per il payroll.

### *2.1.4 Sistema di Controllo Interno (SCI)*

Per ciascuna delle attività sensibili è stato identificato il sistema di controllo interno in essere, con il fine di mitigare il rischio di commissione del reato di Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. Tali azioni di mitigazione adottate da Micos, sono di seguito elencate in base al processo di appartenenza.

Attività sensibile: Elaborazione fiscale e gestione rapporti con consulente fiscale e tributario

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Gestione degli adempimenti fiscali.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come definito da procedura di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come definito da procedura di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come definito da procedura di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: scadenzario, come definito dalla procedura di cui al punto 1.

Attività sensibile: Rilevazione delle presenze e gestione dei rapporti con il consulente esterno per il payroll

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Procedura Gestione del Personale.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.

3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: giornali di cantiere, registro presenze e software utilizzati.

### *2.1.5 Principi di controllo e Regole di condotta*

In queste attività è richiesta l'osservanza delle procedure aziendale e il rispetto del Codice Etico (nei principi riguardanti i rapporti con la Pubblica Amministrazione). In particolare, ciascuna transazione deve essere correttamente registrata e autorizzata secondo i poteri di firma internamente vigenti.
Le attività di determinazione degli oneri sociali, pagamento contributi statali, o imposte devono essere sempre oggetto di revisione, da parte delle Funzioni interne, in particolar modo, nei casi in cui i dati siano oggetto di trasmissione a professionisti esterni. Agli organi di controllo e alla società di revisione devono essere trasmessi tempestivamente le informazioni e i documenti richiesti in modo da poter eseguire le verifiche di competenza. Sulle attività di determinazione di imposte o pagamenti della Pubblica Amministrazione deve esserci sempre un doppio controllo da parte degli uffici amministrativi competenti e delle figure di supervisione del processo, così come individuate nelle procedure aziendali.

## 2.2 Corruzione e Frode nelle pubbliche forniture

Per i reati di Corruzione (art. 25 D.lgs. 231/2001) e Frode nelle pubbliche forniture è stata effettuata un'analisi congiunta delle fattispecie ad essi riferibili. Di seguito l'analisi delle singole fattispecie rilevanti e, nei paragrafi successivi, la descrizione del sistema di contenimento dei rischi.

**<u>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</u>**

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

**Descrizione:**

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un pubblico ufficiale, "*per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*", ovvero per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio, riceve "*indebitamente*", per se stesso o per un terzo soggetto, "*denaro o altra utilità*", o semplicemente ne accetti la promessa. Come indicato nell'articolo 318 c.p., la pena prevista per il reato in esame è la reclusione da tre a otto anni.

L'ipotesi delittuosa in esame, delinea un cd. "reato di mera condotta", il quale si perfeziona alternativamente, o con il ricevimento del denaro/dell'utilità, o con l'accettazione della promessa; pertanto, la "condotta" in questione risulta essere integrata da una concreta remunerazione, ovvero dall'accordo (cd. *pactum sceleris*) tra corrotto e corruttore.

**Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni [32*quater*].

**Descrizione:**

La fattispecie descritta si verifica quando un pubblico ufficiale, "*per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio*" (l'atto deve essere contrario ai doveri d'ufficio, ovvero a leggi, regolamenti, istruzioni o ordini legittimamente impartiti, quindi viene ricompreso ogni atto che viola tanto i doveri generici di fedeltà, correttezza ed onestà quanto quelli specificatamente relativi alla trattazione di un determinato affare), riceve, per se stesso o per un terzo individuo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. La pena prevista è della reclusione da sei a dieci anni e, dunque, in caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32*quater*, ovvero la pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A..

**Circostanze aggravanti (art.319 bis c.p.)**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi [32 quater].

**Descrizione:**

Si tratta di due aggravanti speciali riferibili alla corruzione propria di cui all'art. 319 c.p., che si verificano ove l'accordo corruttivo tra il soggetto esercente una pubblica funzione e il privato abbia ad oggetto determinati atti considerati dal legislatore particolarmente delicati e pregiudizievoli per la P.A. ("*il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi*"). Anche per queste ipotesi, in caso di condanna troverà applicazione l'art. 32*quater*, ovvero la pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A..

**Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.)**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

**Descrizione:**

Se i fatti previsti dagli articoli 318 e 319 sono commessi al fine di "*favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo*", è prevista la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Nel primo comma, dunque, si fa riferimento ad un'ipotesi di corruzione passiva del soggetto esercente una pubblica funzione, specificatamente di tipo giudiziario (magistrati o collaboratori istituzionali, quali ad es. cancellieri, testimoni, ecc.).

Se, in conseguenza di quanto previsto al co.1, ne deriva condanna "*ingiusta*" di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se, invece, la condanna che ne deriva è della reclusione superiore a cinque anni o quella dell'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

**Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quarter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

**Descrizione:**

La disposizione in esame è stata introdotta con la L. 190/2012, al fine di dare chiarezza ai rapporti tra condotte costrittive e corruzione. In precedenza, la fattispecie descritta era sussunta nel reato di concussione (art. 317); attualmente, invece, grazie alla L. 190/2012, configura un'autonoma figura di reato. Peraltro, a differenza della concussione, qui viene punito anche il soggetto passivo indotto, sebbene con una pena più mite. Inoltre, fondamentale differenza tra concussione ed induzione indebita è costituita dal fatto che nella prima vi sia un abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o minaccia di un male ingiusto e notevole, da cui deriva una grave limitazione, seppur senza un totale annullamento, della libertà di autodeterminazione del destinatario.

Dunque, per tali motivi, non rileva di per sé che il soggetto passivo possa conseguire un vantaggio o meno in cambio della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, in quanto può configurarsi la concussione anche laddove in cui il pubblico funzionario prospetti un vantaggio al soggetto passivo, ma comunque, in ragione della prospettazione di un male ingiusto assolutamente spropositato, egli subisca una compromissione della libertà di autodeterminazione.

La pena prevista è quella della reclusione fino a tre anni, ovvero della reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000.

**Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo [32 quater].

**Descrizione:**

L'articolo in oggetto indica che i delitti di corruzione (*ex* artt. 318 e 319 c.p.) trovano applicazione anche per l'incaricato di pubblico servizio, ovvero chi, ai sensi dell'art. 358 c.p., svolge un'attività caratterizzata dall'esercizio della pubblica funzione (come i pubblici ufficiali), ma priva dei poteri tipici di essa, e con esclusione di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera semplicemente materiale.

**Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità [32 quater].

**Descrizione:**

Il legislatore, attraverso la presente disposizione ha voluto estendere le pene previste per il "corrotto" anche al "corruttore", disciplinando così la c.d. corruzione attiva. Pertanto, se il soggetto passivo deve essere necessariamente un esercente una pubblica funzione (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), quello attivo può essere anche un privato.

In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32*quater*, ovvero la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la P.A.

**Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 [32 quater].

**Descrizione:**

La presente disposizione configura quattro distinte ipotesi di istigazione, rispettivamente: istigazione alla corruzione per l'esercizio delle funzioni da parte del privato (istigazione alla corruzione passiva impropria); istigazione alla corruzione propria da parte del privato; istigazione alla corruzione per l'esercizio delle funzioni da parte dell'agente pubblico (istigazione alla corruzione attiva impropria); istigazione alla corruzione propria da parte dell'agente pubblico.

Per "*offerta*" deve intendersi l'effettiva e spontanea messa a disposizione di denaro o altra utilità, mentre la "*promessa*" si ravvisa nell'impegno ad una prestazione futura; dunque, per la configurazione del reato descritto, è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché caratterizzata da adeguata serietà, in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, tale da aversi il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32*quater*, ovvero la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la P.A.

**Traffico di influenze illecite (art. 346-bis)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

**Descrizione:**

La norma in esame è stata introdotta con la L.190/2012 ed è volta a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi, nella condotta corruttiva posta in essere tra corruttore e corrotto, al fine di tutelare un bene giuridico primario: il prestigio della pubblica amministrazione.

Il primo comma disciplina due fattispecie, differenziate in base al destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale, ovvero l'intermediario (come prezzo della propria mediazione) o lo stesso pubblico ufficiale.

Purtuttavia, per entrambe, è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio; potendosi trattare di un'attività già compiuta o da doversi compiere.

La pena prevista è quella della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

Al secondo comma si stabilisce che la medesima pena si applica anche a chi dà o promette, indebitamente, denaro od altra utilità.

Al terzo e al quarto comma sono previste delle aggravanti.

L'ultimo comma sancisce, invece, una diminuzione di pena per i fatti di "particolare tenuità".

**Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

**Descrizione:**

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private.
La locuzione "altri mezzi fraudolenti" porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara.
Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento.
Presupposto del reato è la pubblicazione del bando. Il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti, attraverso le modalità enucleate dalla norma.
La pena prevista è la reclusione da sei mesi a cinque anni, insieme ad una multa da euro 103 a euro 1.032.
Se poi il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la pena è aumentata, prevedendosi la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

**Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)**
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
**Descrizione:**

La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.
La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.
Il reato è, dunque, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

**Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**
Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 [32quater].
La pena è aumentata [64] nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente [252].
**Descrizione:**

Il reato di frode nelle pubbliche forniture è caratterizzato da malafede nell'esecuzione del contratto.
Si segnala che il delitto in esame può concorrere con la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640), qualora oltre alla malafede di cui sopra vi sia anche l'utilizzo di artifizi o raggiri.
La pena prevista è della reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore a euro 1.032.

In caso di condanna, trova applicazione l'art. 32*quater*, la pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A.
Per espresso richiamo, inoltre, si applicano le circostanze aggravanti speciali di cui all'articolo precedente, qualora la fornitura abbia ad oggetto sostanze alimentari o medicinali, cose od opere destinate alla comunicazione, all'equipaggiamento o all'armamento delle forze armate, o ad ovviare ad un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

### *2.2.1 Modalità di commissione dei reati*

Accordi con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, esercenti di pubblica utilità per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio o di atti rientranti nell'esercizio delle potestà della P.A. (anche estere) mediante promessa di denaro o altra utilità (ad es. assunzioni).

La tabella seguente riassume i ruoli/funzioni potenzialmente coinvolte in relazione ai processi sensibili ai reati sopra elencati.

| AREE/UFFICI/RUOLI POTENZIALMENTE COINVOLTI | PROCESSI SENSIBILI | COD. PROCESSO |
|---|---|---|
| AMMINISTRATORE UNICO/DIREZIONE GENERALE | GESTIONE RAPPORTI CON COMMITTENTI | DIR_3 |
| | SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE | DIR_4 |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA | PAGAMENTI | STAFF_1 |
| | GESTIONE DEGLI INCASSI | STAFF_2 |
| GARE<br>CONTRATTI E SUBCONTRATTI | PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO | STAFF_7 |
| DIREZIONE TECNICA | DIREZIONE TECNICA | OP_1 |
| SICUREZZA LAVORO E STRADALE, AMBIENTE E FORMAZIONE | SUPPORTO DIREZIONE TECNICA | OP_2 |
| SICUREZZA LAVORO E STRADALE, AMBIENTE E FORMAZIONE RSPP | PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO | OP_3 |
| UFFICIO TECNICO | PROGETTAZIONE | OP_6 |
| DIRETTORI DI CANTIERE | GESTIONE DEL CANTIERE | OP_10 |
| CAPI CANTIERE | GESTIONE DELLE VISITE ISPETTIVE | OP_16 |

Aree a rischio reato: attività che possono considerarsi direttamente a rischio reato ex D. Lgs. n. 231/2001 perché comportano un contatto diretto con la P.A.

Attività strumentali: attività che pur non comportando un contatto diretto con un Pubblico Ufficiale/Incaricato di un pubblico servizio possono tuttavia considerarsi a rischio in quanto, nel loro ambito, possono rinvenirsi il denaro o "l'altra utilità" quale presupposto per la corruzione (es.: assunzione del figlio di un pubblico ufficiale finalizzata ad indurre quest'ultimo ad omettere

eventuali contestazioni con riguardo alle criticità emerse, in occasione di una verifica fiscale effettuata presso la Società – creazione di riserve occulte mediante l'emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, da offrire al pubblico ufficiale preposto, al fine di agevolare il rilascio da parte di quest'ultimo di un provvedimento amministrativo).

### *2.3.2 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte*

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati di Corruzione:

- Amministratore Unico/Direzione Generale;
- Direzione Amministrativa;
- Ufficio Gare;
- Ufficio Contratti e Subcontratti;
- Direzione Tecnica;
- Sicurezza Lavoro e Stradale, Ambiente e Formazione;
- RSPP;
- Ufficio Tecnico;
- Direttori di cantiere;
- Capi Cantiere.

### *2.2.3 Processi e attività sensibili*

I processi sensibili per i reati di corruzione appartengono alla Gestione rapporti con committenti; Selezione e assunzione del personale; Pagamenti; Gestione degli incassi; Partecipazione a gare d'appalto; Direzione tecnica; Supporto direzione tecnica; Prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro; Progettazione; Gestione del cantiere e Gestione delle visite ispettive. In dettaglio sono riportate le attività sensibili per ciascun processo.

<u>Nel processo di Gestione rapporti con committenti, l'attività sensibile ai reati consiste nella:</u>

- Gestione rapporti con committenti (RFI, comuni, ecc.) per l'affidamento di lavori e con ditte esterne per la gestione dei subappalti.

<u>Nel processo di Selezione e assunzione del personale, l'attività sensibile ai reati è:</u>

- Selezione e assunzione del personale.

<u>Nel processo di Pagamenti, l'attività ritenuta sensibile alla corruzione è la:</u>

- Approvazione dei pagamenti.

<u>Nel processo di Gestione degli incassi, l'attività sensibile ai reati è riconducibile alla:</u>

- Supervisione dei flussi finanziari in entrata.

<u>Nel processo di Partecipazione a gare d'appalto, l'attività sensibile ai reati è riconducibile alla:</u>

- Predisposizione e gestione della documentazione ai fini della partecipazione alle gare d'appalto.

Nel processo di Direzione tecnica, le attività sensibili ai reati sono:

- Rapporti con committenti e stazione appaltante;
- Gestione commessa e approvazione dei SAL.

Nel processo di Supporto direzione tecnica, l'attività sensibile ai reati si identifica in:

- Partecipazione a bandi di finanziamento per formazione, miglioramento sicurezza sul lavoro.

Nel processo di Prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro, l'attività sensibile ai reati è:

- Rapporti con enti pubblici in relazione agli aspetti inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel processo di Progettazione, l'attività sensibile ai reati riguarda:

- Gestione tecnico-amministrativa delle commesse.

Nel processo di Gestione del cantiere, l'attività sensibile ai reati è:

- Tenuta della contabilità di cantiere (SAL, costi e risorse umane).

Nel processo della Gestione delle visite ispettive, l'attività sensibile ai reati è:

- Visite delle autorità ispettive in cantiere.

### *2.2.4 Sistema di Controllo Interno (SCI)*

Per ciascuna delle attività sensibili è stato identificato il sistema di controllo interno in essere, con il fine di mitigare il rischio di commissione dei reati. Tali azioni di mitigazione adottate da Micos, sono di seguito elencate in base al processo di appartenenza.

Attività sensibile: Gestione rapporti con committenti (RFI, comuni, ecc.) per l'affidamento di lavori e con ditte esterne per la gestione dei subappalti

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Gestione dei rapporti con la PA;
    c. Procedura Valutazione subappaltatori;
    d. Disposizioni del sistema Anticorruzione ISO 37001.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.

4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: documentazione richiesta a terze parti per subappalto e piattaforma web/applicazione.

Attività sensibile: Selezione e assunzione del personale

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Gestione del Personale;
    c. Disposizioni del sistema Anticorruzione ISO 37001.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come definito da procedura di cui al punto 1.b.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come definito da procedura di cui al punto 1.b.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come definito da procedura di cui al punto 1.b.

Attività sensibile: Approvazione dei pagamenti

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Policy Acquisti;
    c. Procedura Gestione del Ciclo Passivo;
    d. Procedura Gestione della Tesoreria;
    e. Disposizioni del sistema Anticorruzione ISO 37001.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come definito da procedura di cui al punto 1.d.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: scadenzario pagamenti e Software in Cloud.

Attività sensibile: Supervisione dei flussi finanziari in entrata

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Gestione del Ciclo Attivo;
    c. Disposizioni del sistema Anticorruzione ISO 37001.

2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come definito da procedura di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: Software in Cloud e file a supporto.

<u>Attività sensibile: Predisposizione e gestione della documentazione ai fini della partecipazione alle gare d'appalto</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Procedura Gestione gare e offerte;
    b. Disposizioni del sistema Anticorruzione ISO 37001.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.

<u>Attività sensibile: Rapporti con committenti e stazione appaltante</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Gestione dei rapporti con la PA;
    c. Procedura Progettazione Opere;
    d. Disposizioni del sistema Anticorruzione ISO 37001.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come definito da procedura di cui al punto 1.c.
5. Tracciabilità: come definito da procedura di cui al punto 1.c.

<u>Attività sensibile: Gestione commessa e approvazione dei SAL</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Gestione dei rapporti con la PA;
    c. Procedura Progettazione Opere;
    d. Disposizioni del sistema Anticorruzione ISO 37001.
6. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
2. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
3. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come definito da procedura di cui al punto 1.c.
4. Tracciabilità: come definito da procedura di cui al punto 1.c.

<u>Attività sensibile: Partecipazione a bandi di finanziamento per formazione, miglioramento sicurezza sul lavoro</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Gestione dei finanziamenti pubblici;
    c. Disposizioni dei sistemi ISO 45001 e ISO 37001.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.

<u>Attività sensibile: Rapporti con enti pubblici in relazione agli aspetti inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Gestione dei rapporti con la PA;
    c. Procedura Gestione delle visite ispettive;
    d. Disposizioni dei sistemi ISO 45001 e ISO 37001.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.

4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.

<u>Attività sensibile: Gestione tecnico-amministrativa delle commesse</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Procedura di progettazione e opere;
    b. Disposizioni del sistema Anticorruzione ISO 37001.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.

<u>Attività sensibile: Tenuta della contabilità di cantiere (SAL, costi e risorse umane)</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Pianificazione, Gestione del Cantiere e Pronto intervento;
    c. Procedura Note Spesa;
    d. Procedura Gestione della Tesoreria;
    e. Istruzione Gestione Autorizzazione per emissione fattura;
    f. Disposizioni del sistema Anticorruzione ISO 37001.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.

<u>Attività sensibile: Visite delle autorità ispettive in cantiere</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Gestione dei rapporti con la PA;
    c. Procedura Gestione delle visite ispettive;
    d. Disposizioni del sistema Anticorruzione ISO 37001.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale:

come da procedure di riferimento di cui al punto 1.

3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: verbale rilasciato a seguito della visita ispettiva.

### *2.3.5 Principi di controllo e Regole di condotta*

È vietato dare o promettere - a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o esercenti di un servizio di pubblica utilità – denaro o altra utilità. Fanno eccezione gli omaggi di modico valore che sono erogabili in base alle policy aziendali. Lo stesso principio si applica nei riguardi di funzionari o dirigenti di società a capitale pubblico italiane o estere (ad es. nel caso in cui il circuito sia gestito da una società pubblica, o nei rapporti con entità nazionali straniere che si occupano della promozione turistica).

L'assunzione del personale deve sempre corrispondere a reali esigenze aziendali e, in linea con le disposizioni interne, corrispondere ad un profilo tecnico-professionale ricercato.

Nelle riunioni o incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione devono sempre partecipare più di un soggetto appartenente alla Società. La minuta dell'incontro deve essere messa a disposizione dei Responsabili interni e degli organi di controllo. In caso di richieste o sollecitazioni provenienti da esponenti della Pubblica Amministrazione che non riguardino rapporti già autorizzati dalla Società deve essere prontamente informato l'Organismo di Vigilanza.

Qualsiasi transazione avente ad oggetto una parte pubblica, o con una partecipazione pubblica, ovvero un'autorità di qualsiasi tipo (nazionale o internazionale) deve essere specificamente approvata secondo il sistema dei poteri interni. L'operazione deve essere, inoltre, debitamente tracciata nei sistemi e procedure di rilevazione contabile. Non sono ammessi pagamenti in contanti se non per cifre di modico importo (gestione della piccola cassa aziendale). Le transazioni nei confronti di consulenti, agenti commerciali, società fornitrici devono sempre corrispondere ad un contratto o ad un accordo ufficialmente sottoscritto con la Società. Nei suddetti casi, nel processo di autorizzazione al pagamento, deve essere sempre fornita evidenza dell'esecuzione della prestazione. Particolare attenzione, e maggiori controlli, devono essere eseguiti in caso di pagamenti su conti correnti in località off-shore o blacklist.

## 3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la P.A., sono i seguenti:

a) emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative a:

- i comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- i casi in cui si ritiene opportuno utilizzare flussi informativi a quelli previsti nella Parte

Generale del presente Modello;

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti e dell'OdV, la validità delle clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto; e/o
- alla possibilità per l'azienda di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

c) esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

# PARTE SPECIALE B

# DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

## 1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 24 bis Decreto231

I reati inerenti i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24 bis Decreto 231) vengono analizzati nella presente parte speciale con riguardo alle attività di Micos SpA.
Di seguito, viene riportata la lista delle fattispecie ritenute rilevanti in corso di analisi:

1. Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
3. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quarter c.p.)
4. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)
5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quarter c.p.)
6. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quarter c.p.)
10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

## 2. Fattispecie rilevanti

### 2.1. Delitti informatici

**<u>Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)</u>**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

**Descrizione:**

La disposizione in oggetto prevede che, laddove la legge attribuisca ad un documento informatico (pubblico o privato) "*efficacia probatoria*", trovano egualmente applicazione le disposizioni concernenti le condotte di falsità previste dagli articoli precedenti. Dunque, a prescindere dalla

presenza o meno di un supporto cartaceo, il legislatore ha previsto che possa verificarsi la consumazione dei reati di falsità sin dal momento in cui i documenti predetti vengano inseriti in un registro informatico, o comunque trasmessi telematicamente (ad es. tramite i sistemi relativi al processo telematico).

**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

**Descrizione:**

La norma in esame punisce due condotte, ovvero: l'accesso non autorizzato in un sistema informatico o telematico protetto e la permanenza dell'accesso al sistema, contro la volontà del gestore.

Si precisa che per "*sistema informatico*" va inteso un insieme di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all'uomo attraverso il ricorso a tecnologie informatiche.

Il delitto in esame si configura anche con la condotta posta in essere da un soggetto che, anche se abilitato ad accedere al sistema, vi si introduca per raccogliere dati protetti per fini estranei alle ragioni per cui possiede le chiavi di accesso, utilizzando il sistema per finalità diverse da quelle consentite.

Il reato si consuma con la violazione del sistema informatico, a prescindere da una effettiva acquisizione dei dati.

La pena è della reclusione fino a tre anni, ma può essere da uno a cinque anni nelle ipotesi previste ai punti 1); 2); 3). Inoltre, essa risulta essere aumentata anche laddove i fatti "*riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico*"; in dette casistiche la pena prevista, infatti, è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Infine, la disposizione in esame prevede che le ipotesi delittuose regolate al co.1 siano punibili a querela della persona offesa, mentre negli altri casi si procede d'ufficio.

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quarter c.p.)**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617quater.

**Descrizione:**

La norma punisce una condotta prodromica alla commissione del delitto di cui all'articolo precedente (art. 615 ter c.p.), sanzionando infatti la detenzione o la messa a disposizione di apparecchiature in grado di infrangere i presidi posti a tutela del cd. "domicilio informatico altrui".

La pena prevista è della reclusione sino a un anno e con la multa sino a euro 5.164.

Laddove ricorra, invece, una delle ipotesi previste dall'art. 617quater, co. 4 nn. 1) ("*in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità*"); 2) (sia compiuto "*da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema*"), la pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329.

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

**Descrizione:**

La norma, anche in questo caso, punisce una condotta prodromica alla commissione del delitto di cui all'articolo precedente 615 ter, sanzionando infatti la detenzione o la messa a disposizione di apparecchiature in grado di infrangere i presidi posti a tutela del cd. "domicilio informatico altrui".

La pena prevista è quella della reclusione fino a due anni e la multa sino a euro 10.329.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quarter c.p.)**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

**Descrizione:**

La norma in esame è posta a tutela della inviolabilità delle comunicazioni a distanza tra due o più soggetti.

L'oggetto della condotta è rappresentato dall'apprendere in maniera fraudolenta comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra sistemi telematici, ovvero interromperle o impedirle.

La fraudolenza della condotta qualifica il mezzo usato per prendere cognizione della comunicazione, con la conseguenza che lo strumento utilizzato debba essere idoneo ad eludere la possibilità di percezione della captazione da parte dei soggetti tra i quali intercorre la comunicazione. La pena prevista, in questi casi, è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il secondo comma prevede la medesima pena nei confronti di chi riveli pubblicamente il contenuto delle comunicazioni captate fraudolentemente da altri.

Il co. 3 precisa, poi, che i delitti di cui ai primi due commi sono punibili a querela della persona offesa.

Il co. 4 prevede, invece, alcune circostanze aggravanti specifiche, qualora il fatto sia commesso in danno di un sistema informatico dello Stato, oppure sia commesso da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri o con abuso della qualità di operatore del sistema, o se commesso da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di investigatore privato. In detti casi si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

**Descrizione:**

La norma in esame è posta a tutela della inviolabilità delle comunicazioni a distanza tra due o più soggetti. Essa punisce fatti prodromici alla commissione del delitto di cui all'articolo precedente (617 quater), indicando infatti come penalmente rilevante l'installazione di apparecchiature atte a "*intercettare, impedire o interrompere*" comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra sistemi telematici. La pena prevista è della reclusione da uno a quattro anni.

Il co.2 prevede una circostanza aggravante specifica, qualora il fatto sia commesso in danno di un sistema informatico dello Stato, oppure sia commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con abuso della qualità di operatore del sistema, o se commesso da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di investigatore privato (art.617 quater, co.4); in questi casi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

**Descrizione:**

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione a dati o programmi informatici altrui.

La condotta descritta dal legislatore riproduce quella del fatto illecito in materia aquiliana (di cui art. 2043 c.c.), con una sostanziale differenza in relazione all'oggetto del danno, che nel delitto in esame deve necessariamente essere un programma informatico, o suoi dati, nonché all'elemento soggettivo, limitato al dolo e non anche alla colpa.

La condotta incriminata è quella di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime dati, informazioni o programmi informatici altrui, la quale viene punita a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza o minaccia, oppure abusando della propria qualità di operatore informatico, si applica un aggravamento di pena ai sensi del co.2, con reclusione da uno a quattro anni.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
**Descrizione:**
Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione ai dati ed ai programmi informatici statali, o di altro ente pubblico ed il reato di cui al co.1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Inoltre, "*se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione*" dei dati, la pena è aumentata, con reclusione da tre a otto anni. Infine, se il fatto è commesso con violenza o minaccia, oppure abusando della propria qualità di operatore informatico, si applica un aggravamento di pena, ai sensi del co. 2.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quarter c.p.)**
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
**Descrizione:**
Il reato si configura al verificarsi della condotta descritta per l'articolo 635*bis*, ovvero di chi, tramite la distruzione, la cancellazione, il deterioramento o alterazione di dati o programmi informatici, o mediante l'introduzione abusiva nel sistema informatico, distrugge, cancella, deteriora o altera sistemi informatici o telematici altrui. La pena prevista, in questi casi, è la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso, invece, con violenza o minaccia, oppure abusando della propria qualità di operatore informatico, si applica un aggravamento di pena ai sensi del co.2.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)**
Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
**Descrizione:**
La "*pubblica utilità*" è il tratto determinate della disposizione in esame; infatti, a differenza dell'articolo precedente (635 quater), la norma in esame punisce anche condotte prodromiche al danneggiamento di un sistema informatico di pubblica utilità, prevedendo la pena della reclusione

da uno a quattro anni. Se, poi, il danneggiamento o gli altri eventi di danno si realizzano, la pena è aumentata (reclusione da tre a otto anni). Infine, se il fatto è commesso con violenza o minaccia, oppure abusando della propria qualità di operatore informatico, si applica un aggravamento di pena ai sensi del co.2.

**Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

**Descrizione:**

Il reato si configura laddove il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, violi gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, "*al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno*".

La presente disposizione disciplina una autonoma figura di truffa (art. 640) e prevede la pena della reclusione fino a tre anni, con multa da 51 a 1.032 euro.

### *2.1.1 Modalità di commissione dei reati*

Si potrebbero verificare falsità in qualsiasi documento informatico pubblico o privato contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o in programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Inoltre, potrebbero verificarsi degli accessi abusivi con l'assegnazione a personale non autorizzato oppure la diffusione di hardware e software per danneggiare il sistema informativo aziendale altrui o per effettuare intercettazioni di informazioni e dati.

La tabella seguente riassume i ruoli/funzioni potenzialmente coinvolte in relazione ai processi sensibili ai reati sopra elencati.

| AREE/UFFICI/RUOLI POTENZIALMENTE COINVOLTI | PROCESSI SENSIBILI | COD. PROCESSO |
|---|---|---|
| REFERENTE PER OUTSOURCER SISTEMI INFORMATIVI | GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON IL FORNITORE ESTERNO | STAFF_14 |

### *2.1.2 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte*

Di seguito si trovano elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte nelle attività sensibili rispetto ai reati descritti nel paragrafo precedente:

- Referente per outsourcer sistemi informativi.

### *2.1.3 Processi e attività sensibili*

I processi potenzialmente sensibili ai reati sopra descritti insistono sul processo di Gestione sistemi informativi e rapporti con il fornitore esterno per cui sono state studiate le attività sensibili associate.

Nel processo di Gestione sistemi informativi e rapporti con il fornitore esterno, le attività sensibili ai reati sono:

- Gestione dell'infrastruttura aziendale e manutenzione sistemi in uso;
- Gestione delle licenze dei software in uso;
- Gestione della sicurezza del sistema informatico.

### *2.1.4 Sistema di Controllo Interno (SCI)*

Per ciascuna delle attività sensibili è stato identificato il sistema di controllo interno in essere, con il fine di mitigare il rischio di commissione dei reati. Tali azioni di mitigazione adottate da Micos, sono di seguito elencate in base al processo di appartenenza.

Attività sensibili: Gestione dell'infrastruttura aziendale e manutenzione sistemi in uso, Gestione delle licenze dei software in uso e Gestione della sicurezza del sistema informatico

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Policy GDPR.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da prassi.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. “segregation of duties”) ed una chiara individuazione dei ruoli: come da prassi.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività “critiche” ai sensi del Decreto: come da prassi.
5. Tracciabilità: come da prassi.

### *2.1.5 Principi di controllo e Regole di condotta*

Nell’utilizzo e accesso ai sistemi informativi aziendali, ciascun collaboratore o dipendente deve agire nel rispetto delle politiche aziendali, con particolare riguardo a disposizioni di accesso, custodia delle password, chiusura del desktop nei momenti di non utilizzo del pc, installazione di software non autorizzati. Le credenziali di accesso sono personali e non possono essere comunicate a terzi, ciascun utente deve essere profilato per le mansioni operative e le facoltà di intervento sui sistemi che gli vengono attribuite L’Amministratore di Sistema verifica la correttezza degli accessi, segnalando alle aree competenti eventuali anomalie. Periodicamente l’Amministratore di Sistema riferisce agli organi di controllo su incidenti di sicurezza o eventi da segnalare come attacchi, intrusioni o minacce all’infrastruttura.

Tutto il personale e i collaboratori della Società, sono ritenuti responsabili della sicurezza, gestione e uso dei beni informatici e sistemi elettronici e/o informatici messi a loro disposizione, e, in particolare, delle attività di salvataggio e memorizzazione dei dati e delle operazioni compiute attraverso gli strumenti di registrazione o di controllo (quotidiani o comunque periodici) sì da consentire un controllo circa la correttezza delle procedure seguite e la coerenza interna delle varie fasi operative, nel rispetto dei limiti di cui alle norme vigenti. È vietato introdurre all'interno del sistema informatico e/o telematico dispositivi o programmi non conformi o di dubbia provenienza, ovvero programmi o apparecchiature provenienti dall'esterno se sprovvisti della relativa autorizzazione.
È vietato installare e/o utilizzare apparecchiature atte a captare il contenuto di comunicazioni relative a uno o più sistemi informatici e/o telematici, se non nei casi espressamente consentiti dalla legge. È vietato detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate. Sono vietate copie non autorizzate di dati e software di proprietà della Società.

**3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati informatici e il trattamento illecito di dati sono i seguenti:

a) proporre aggiornamenti alle istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
d) consultarsi periodicamente con i responsabili dei sistemi informativi al fine di recepire necessità di intervento o aggiornamento dei presidi di controllo.

# PARTE SPECIALE C

# DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

## 1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 24 ter Decreto231

Nel paragrafo seguente vengono descritti ed analizzati i delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter Decreto 231) rispetto alle attività sensibili della Società.

Di seguito, viene riportata la lista delle fattispecie ritenute rilevanti per la Società:

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
2. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.).

## 2. Fattispecie rilevanti

### 2.1. Associazione per delinquere e Associazioni di tipo mafioso anche straniere

**<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u>**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [305, 306], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più [32 quater].

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

**Descrizione:**

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'ordine pubblico, messo in pericolo dalla sola esistenza di un sodalizio criminoso, a prescindere dalla effettiva commissione di reati.

Il reato associativo si compone di tre elementi:

a. il vincolo associativo tendenzialmente stabile;

b. la struttura organizzativa;

c. indeterminatezza del programma criminoso, ovvero la prefigurazione di una serie indeterminata di delitti.

Per promotore è da intendersi colui che ha stimolato inizialmente l'associazione; per costitutore colui che, insieme al promotore, determina la nascita del sodalizio, mentre per organizzatore colui che ne regolamenta l'attività. La pena prevista per costoro è della reclusione da tre a sette anni.
Per quanto concerne il partecipe, egli è colui che mette stabilmente a disposizione il proprio contributo ed è stabilmente inserito nella struttura associativa, restando sempre a disposizione. Rileva, pertanto, anche il mero concorso morale alla vita associativa, determinando un mero rafforzamento dei propositi. La pena è della reclusione da uno a cinque anni. E alla stessa pena soggiacciono anche i capi dell'organizzazione.
È previsto un aggravamento di pena se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie; la reclusione prevista, in tal caso, va da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, per cui si applica l'art.32*quater*, ovvero l'incapacità a contrarre con la P.A.
Infine, sono stati introdotti degli aggravamenti di pena per le ipotesi di cui agli ultimi due commi, prevedendosi, rispettivamente: la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma; la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

**Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [112 n. 2].
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego [240].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [32quater].

**Descrizione:**

La disposizione in esame è stata introdotta nel 1992, al fine di arginare il fenomeno mafioso, non ritenendosi sufficiente la previsione di cui all'art. 416 c.p.; essa, peraltro, si differenzia dall'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) in relazione alle finalità, in quanto, oltre alla commissione di delitti, l'associazione di tipo mafioso può perseguire finalità lecite avvalendosi, però, del mezzo illecito della forza intimidatrice, scaturente dal vincolo associativo mafioso. Dal lato passivo, la norma prevede, invece, una situazione di assoggettamento ed omertà che tale forza intimidatrice determina nella collettività. Inoltre, si richiede la c.d. *affectio societatis*, ossia la consapevolezza di essersi vincolati all'associazione, con la conoscenza dei connotati della stessa, fra cui gli scopi e l'utilizzo del metodo mafioso. per il sol fatto di partecipare all'associazione in esame, la pena prevista è la reclusione da dieci a quindici anni, mentre per i promotori, i capi e gli organizzatori dell'associazione la reclusione è da dodici a diciotto anni.

Al co. 6 è previsto un aumento di pena, da un terzo alla metà, laddove "*le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo*" siano "f*inanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti*".

Il co. 7 stabilisce, ulteriormente, nei confronti del condannato, la confisca obbligatoria (espropriazione forzata e gratuita a favore dello Stato ed, in materia urbanistica, a favore del patrimonio del Comune), ai sensi dell'art. 240 c.p., di tutte le cose che costituiscono il prezzo del reato, di quelle che sono servite a commetterlo, di quelle che ne sono il prodotto e il profitto, nonché di quelle che sono di per sè criminose.

Infine, l'ultimo comma ribadisce l'applicazione della presente norma a tutte le associazioni che si avvalgano della forza intimidatrice, ai fini di compiere i medesimi scopi dell'associazione di tipo mafioso.

### *2.1.1 Modalità di commissione dei reati*

I reati associativi possono realizzarsi al momento in cui vi sia un accordo tra tre o più soggetti per la commissione di reati di "scopo". La condotta può essere contestata anche rispetto a fattispecie che non fanno parte del catalogo dei reati presupposto.

La tabella seguente riassume i ruoli/funzioni potenzialmente coinvolte in relazione ai processi sensibili ai reati sopra elencati.

| AREE/UFFICI/RUOLI POTENZIALMENTE COINVOLTI | PROCESSI SENSIBILI | COD. PROCESSO |
|---|---|---|
| AMMINISTRATORE UNICO/DIREZIONE GENERALE | GESTIONE RAPPORTI CON COMMITTENTI | DIR_3 |
| DIREZIONE TECNICA | DIREZIONE TECNICA | OP_1 |

| AREE/UFFICI/RUOLI POTENZIALMENTE COINVOLTI | PROCESSI SENSIBILI | COD. PROCESSO |
|---|---|---|
| UFFICIO ACQUISTI | ACQUISTI | OP_5 |
| DIRETTORI DI CANTIERE | GESTIONE DEL CANTIERE | OP_10 |
| | ACQUISTI | OP_12 |

### *2.1.2 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte*

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati di Associazione per delinquere e Associazioni di tipo mafioso anche straniere:

- Amministratore Unico/Direzione Generale;
- Direzione Tecnica;
- Ufficio Acquisti;
- Direttori di cantiere.

### *2.1.3 Processi e attività sensibili*

I processi sensibili per i reati di Criminalità Organizzata appartengono ai processi di Gestione rapporti con committenti; Pagamenti; Gestione degli incassi; Direzione tecnica; Acquisti; Gestione del cantiere. In dettaglio sono riportate le attività sensibili per ciascun processo.

<u>Nel processo di Gestione rapporti con committenti, l'attività sensibile ai reati consiste nella:</u>

- Gestione rapporti con committenti (RFI, comuni, ecc.) per l'affidamento di lavori e con ditte esterne per la gestione dei subappalti.

<u>Nel processo di Direzione Tecnica, le attività sensibili ai reati sono:</u>

- Rapporti con committenti e stazione appaltante;
- Autorizzazione degli ordini d'acquisto.

<u>Nel processo di Acquisti, le attività sensibili ai reati sono:</u>

- Gestione del processo di acquisto: ricevimento della richiesta, ricerca di mercato, invio richiesta di offerta e selezione dei fornitori, gestione della documentazione relativa agli acquisti;
- Gestione acquisti di cantiere.

<u>Nel processo di Gestione del cantiere, l'attività sensibile ai reati consiste nella:</u>

- Tenuta della contabilità di cantiere (SAL, costi e risorse umane).

### *2.1.4 Sistema di Controllo Interno (SCI)*

Per ciascuna delle attività sensibili è stato identificato il sistema di controllo interno in essere, con il fine di mitigare il rischio di commissione dei reati. Tali azioni di mitigazione adottate da Micos, sono di seguito elencate in base al processo di appartenenza.

Attività sensibile: Gestione rapporti con committenti (RFI, comuni, ecc.) per l'affidamento di lavori e con ditte esterne per la gestione dei subappalti

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Valutazione subappaltatori;
    c. Documenti richiesti a componenti ATI/RTI e a subapplatatori (ad es. rating di legalità, l'iscrizione nelle white list prefettizie).
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.

Attività sensibile: Rapporti con committenti e stazione appaltante

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Valutazione subappaltatori;
    c. Documenti richiesti a componenti ATI/RTI e a subappaltatori (ad es. rating di legalità, l'iscrizione nelle white list prefettizie).
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.

Attività sensibile: Autorizzazione degli ordini d'acquisto

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Policy Acquisti;
    b. Procedura Gestione del Ciclo Passivo.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of

duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.

4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1 (Portale Web/App mobile).

<u>Attività sensibile: Gestione del processo di acquisto: ricevimento della richiesta, ricerca di mercato, invio richiesta di offerta e selezione dei fornitori, gestione della documentazione relativa agli acquisti</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Policy Acquisti;
    b. Procedura Gestione del Ciclo Passivo.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1 (Portale Web/App mobile).

<u>Attività sensibile: Gestione acquisti di cantiere</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Policy Acquisti;
    b. Procedura Gestione del Ciclo Passivo.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1 (Portale Web/App mobile).

<u>Attività sensibile: Tenuta della contabilità di cantiere (SAL, costi e risorse umane)</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Pianificazione, Gestione del Cantiere e Pronto intervento;
    c. Procedura Note Spesa;
    d. Procedura Gestione della Tesoreria.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.

3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.

### *2.1.5 Principi di controllo e Regole di condotta*

Nelle proprie attività, la Società ha cura di scegliere e selezionare partner commerciali e fornitori in base a criteri di legalità - avendo riguarda alla reputazione delle aziende e collaboratori selezionati - e favorendo, in osservanza delle procedure interne, soggetti qualificati attraverso certificazioni o sistemi di valutazione del rating di legalità.
In caso di notizia di procedimenti penali riguardanti esponenti o rappresentanti di società o entità con cui si intrattengono rapporti commerciali, ne deve essere data prontamente notizia all'Organismo di Vigilanza e all'Amministratore Unico per le opportune valutazioni.
In generale nella gestione delle forniture e dei pagamenti occorre osservare le disposizioni interne sulla tracciabilità dei flussi finanziari (procedure amministrativo-contabili) e osservare il rispetto dei poteri autorizzativi interni.
Ciascun pagamento deve sempre corrispondere ad una prestazione eseguita, di cui occorre conservare evidenza per le finalità di controllo.
In caso di pagamenti verso località off-shore o di paesi presenti in black list, l'Amministrazione deve garantire un maggior livello di controllo, informando tempestivamente i Responsabili delle Funzioni di controllo in caso di anomalie.

## 3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in tema di criminalità organizzata sono i seguenti:

- emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative a:
  - ✓ i comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
  - ✓ i casi in cui si ritiene opportuno utilizzare flussi informativi a quelli previsti nella Parte Generale del presente Modello;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti e dell'OdV, la validità delle clausole standard finalizzate:
  - ✓ all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto; e/o
  - ✓ alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli

accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

# PARTE SPECIALE D

# REATI SOCIETARI

## 1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli artt. 25 ter e 25 sexies Decreto231

Nel paragrafo seguente sono analizzati i reati societari (artt. 25 ter e 25 sexies Decreto 231) considerati rilevanti per le attività di Micos SpA.

Di seguito, sono elencati le fattispecie considerate nell'analisi:

1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
2. Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
3. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
4. Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
5. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
6. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
7. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
8. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art.2629 bis c.c.)
9. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
10. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.)
11. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
12. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
13. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

## 2. Fattispecie rilevanti

### 2.1. False comunicazioni sociali, Fatti di lieve entità e Impedito controllo

**<u>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</u>**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

**Descrizione:**

Al di fuori dei casi previsti dall'art.2622 c.c. (in cui sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico), la norma in esame prevede la configurazione del reato di "*false comunicazioni sociali*" in tutte le ipotesi in cui "*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla*

*redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori*", al fine di conseguire un ingiusto profitto, a beneficio loro o di terzi, rendano informazioni false o le omettano, e ciò sia tale da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. Inoltre, la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Il reato è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

**Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
**Descrizione:**
Se i fatti previsti dall'art.2621 c.c. sono di "*lieve entità*", in relazione alla "*natura*" e alle "*dimensioni*" della società, nonché per "*le modalità o degli effetti della condotta*", la pena prevista è della reclusione da sei mesi a tre anni.
Inoltre, si applica la medesima pena a tutte quelle società che non superino i limiti previsti dall'art. 1, co. 1 del R.D. 267/1942 (aggiornato con art. 1, D.lgs. 5/2006, ovvero gli imprenditori che esercitino un'attività commerciale, in forma individuale o collettiva e: a) abbiano effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore non superiore ad euro 300.000,00; b) abbiano realizzato ricavi lordi, calcolati sulla media degli ultimi tre anni, o dall'inizio dell'attività se di minore durata, per un ammontare complessivo annuo inferiore ad euro 200.000,00), per le quali il reato è procedibile a querela di "parte" (ovvero, "*della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale*").

**Impedito controllo (art.2625 c.c.)**

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali [alle società di revisione], sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
**Descrizione:**

Il reato si configura laddove gli amministratori "*occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali [alle società di revisione]*". Il reato è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro, e se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. L'ultimo comma prevede che la pena sia raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani, o di altri Stati dell'Unione europea, o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116 del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.lgs. 58/1998.

### *2.1.1 Modalità di commissione dei reati*

In sede di approvazione del bilancio d'esercizio, potrebbero essere approvati fatti non corrispondenti al vero oppure potrebbero venir omesse delle informazioni obbligatorie.
In caso di ostacolo alle attività di controllo è ipotizzabile il reato di impedito controllo.
La tabella seguente riassume i ruoli/funzioni potenzialmente coinvolte in relazione ai processi sensibili ai reati sopra elencati.

| AREE/UFFICI/RUOLI POTENZIALMENTE COINVOLTI | PROCESSI SENSIBILI | COD. PROCESSO |
|---|---|---|
| AMMINISTRATORE UNICO/DIREZIONE GENERALE | GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | DIR_1 |
| | BILANCIO | DIR_2 |
| CONTABILITA' E TESORERIA | REGISTRAZIONE FATTURE | STAFF_5 |
| | GESTIONE RAPPORTI CON BANCHE | STAFF_6 |
| | BILANCIO | STAFF_7 |
| | GESTIONE CASSA | STAFF_8 |
| DIRETTORI DI CANTIERE | GESTIONE DEL CANTIERE | OP_10 |
| | GESTIONE CASSA | OP_11 |

### *2.1.2 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte*

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte nelle attività sensibili rispetto ai reati sopra descritti:

- Amministratore Unico/Direzione Generale;
- Ufficio Contabilità e Tesoreria;
- Direttori di cantiere.

### *2.1.3 Processi e attività sensibili*

I processi sensibili per i reati societari appartengono alla Gestione Ordinaria e Straordinaria; Bilancio; Registrazione Fatture; Gestione Rapporti con Banche; Gestione del cantiere e Gestione cassa.
Si deve precisare che il processo di Bilancio interessa due differenti tipologie di processi sensibili: Direzionale per l'Amministratore Unico (indicato come DIR_2 nella Matrice dei Rischi e Controlli) e di Staff (indicato come STAFF_7 nella Matrice dei Rischi e Controlli).

Lo stesso accade per il processo di Gestione cassa che è sia di Staff per Contabilità e Tesoreria (indicato come STAFF_8 nella Matrice dei Rischi e Controlli) sia Operativo per i Direttori di cantiere (indicato come OP_11 nella Matrice dei Rischi e Controlli).

Nell'analisi le attività sensibili dei due processi sopra menzionati sono analizzate insieme, riportando il codice di riferimento per processo e attività sensibile come indicato nella Matrice.

In dettaglio sono riportate le attività sensibili per ciascun processo.

<u>Nel processo di Gestione ordinaria e straordinaria, l'attività sensibile alla commissione dei reati è:</u>

- Gestione ordinaria e straordinaria della società.

<u>Nel processo di Bilancio, le attività sensibili ai reati sono:</u>

- Approvazione del bilancio (DIR_2_A);
- Registrazioni contabili e predisposizione della documentazione per la formazione del bilancio (STAFF_7_A).

<u>Nel processo di Gestione del cantiere, l'attività sensibile ai reati è la:</u>

- Tenuta della contabilità di cantiere (SAL, costi e risorse umane).

<u>Nel processo di Gestione cassa, le attività sensibili ai reati sono identificabili con:</u>

- Gestione della cassa contante, delle carte aziendali e delle spese di trasferta (STAFF_8_A)
- Gestione della cassa per spese di trasferta e altri acquisti per il cantiere (OP_11_A).

<u>Nel processo di Registrazione fatture, l'attività sensibile ai reati è identificabile con la:</u>

- Registrazione fatture attive e passive, controllo documenti e predisposizione dei pagamenti.

<u>Nel processo di Gestione rapporti con banche, l'attività sensibile ai reati è identificabile con la:</u>

- Gestione rapporti con banche: quadrature, riconciliazioni, verifica tassi di interesse, verifica della liquidità e delle condizioni contrattuali, accesso ai c/c e home banking.

### *2.1.4 Sistema di Controllo Interno (SCI)*

Per ciascuna delle attività sensibili è stato identificato il sistema di controllo interno in essere, con il fine di mitigare il rischio di commissione dei reati. Tali azioni di mitigazione adottate da Micos, sono di seguito elencate in base al processo di appartenenza.

<u>Attività sensibile: Gestione ordinaria e straordinaria della società</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:

   a. Codice Etico;
   b. Procedura Formazione del Bilancio d'esercizio.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: n.a.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: n.a.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: non rilevati.
5. Tracciabilità: come da evidenze documentali di gestione ordinaria e straordinaria della società.

<u>Attività sensibile: Approvazione del bilancio (DIR_2_A)</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
   a. Codice Etico;
   b. Procedura Formazione del Bilancio d'esercizio.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.

<u>Attività sensibile: Registrazioni contabili e predisposizione della documentazione per la formazione del bilancio (STAFF_7_A)</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
   a. Codice Etico;
   b. Procedura Formazione del Bilancio d'esercizio;
   c. Procedura Gestione del Ciclo Attivo;
   d. Procedura Gestione del Ciclo Passivo.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.

Attività sensibile: Tenuta della contabilità di cantiere (SAL, costi e risorse umane)

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Pianificazione, Gestione del Cantiere e Pronto intervento;
    c. Procedura Note Spesa;
    d. Procedura Gestione della Tesoreria;
    e. Istruzione Gestione Autorizzazione per emissione fattura.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come definito da procedure di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.

Attività sensibile: Gestione della cassa contante, delle carte aziendali e delle spese di trasferta (STAFF_8_A)

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Note Spesa;
    c. Procedura Gestione della Tesoreria.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come definito da procedure di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.

Attività sensibile: Gestione della cassa per spese di trasferta e altri acquisti per il cantiere (OP_11_A).

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Note Spesa;
    c. Procedura Gestione del Ciclo Passivo;
    d. Procedura Gestione della Tesoreria.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come definito da procedure di riferimento di cui al punto 1.

3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.

<u>Attività sensibile: Registrazione fatture attive e passive, controllo documenti e predisposizione dei pagamenti.</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Gestione del Ciclo Attivo;
    c. Procedura Gestione del Ciclo Passivo;
    d. Istruzione Gestione Autorizzazione per emissione fattura.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.

<u>Attività sensibile: Gestione rapporti con banche: quadrature, riconciliazioni, verifica tassi di interesse, verifica della liquidità e delle condizioni contrattuali, accesso ai c/c e home banking.</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Procedura Gestione della Tesoreria.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.

### *2.1.5 Principi di controllo e Regole di condotta*

È fatto obbligo di osservare le norme di legge e regolamentari e tutte le procedure di controllo interno disciplinanti le attività aziendali, e di tenere un comportamento corretto e trasparente affinché i fatti di gestione siano rappresentati esattamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo-contabile consegua la finalità di garantire la trasparenza delle

informazioni contabili. In particolare, ciò è richiesto nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e al pubblico in generale un'informazione veritiera e puntuale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
Più precisamente, il processo formativo del bilancio deve essere contraddistinto dalle seguenti caratteristiche: (i) devono essere correttamente riportate nei libri contabili dell'azienda tutte le poste all'attivo e al passivo della società e tutti gli impegni assunti dalla società (c.d. poste "sotto la linea" e/o "fuori bilancio"); (ii) in sede di stima delle poste contabili è necessario esporre con chiarezza i criteri di valutazione seguiti, fornendo ogni valutazione complementare necessaria a garantire la veridicità dei documenti di bilancio.

I soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento; il bilancio deve essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge; (iii) per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto, onde consentire la ricostruzione dell'operazione sotto il profilo contrattuale e contabile, e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità; (iv) tutti i soggetti coinvolti nella formazione del bilancio societario sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV ogni omissione, imprecisione o falsificazione ravvisabile all'interno delle scritture contabili o all'interno dei documenti di supporto di cui siano eventualmente venuti a conoscenza.

Le rilevazioni contabili e i documenti che da essa derivano devono basarsi su informazioni precise, esaurienti e verificabili, nel rispetto dei vincoli esterni (norme di legge, principi contabili), nonché delle politiche, dei piani, dei regolamenti e delle procedure interne; inoltre, devono essere corredati della relativa documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive.

Le rilevazioni contabili devono consentire di:
(i) predisporre relazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria accurate e tempestive destinate sia all'interno (es. report per la pianificazione e il controllo, report di analisi di fatti specifici richiesti dal management, ecc.), sia all'esterno della Società (bilanci, documenti informativi, ecc.);
(ii) fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa e frodi a danno della Società; (iii) effettuare controlli che permettano ragionevolmente di garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.

Tutti i soggetti apicali e sottoposti all'altrui direzione, facenti capo all'area amministrativo-contabile, sono tenuti a conservare con diligenza e ordine tutta la documentazione contabile prodromica alla formazione del bilancio di esercizio, dei prospetti, delle relazioni e delle ulteriori comunicazioni sociali, sì da consentire all'Amministratore Unico, al Responsabile

Anticorruzione e all'OdV e a tutti i soggetti interessati di poterne prendere agevolmente visione in caso di necessità.

### 2.2. Indebita restituzione di conferimenti, Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, Operazioni in pregiudizio dei creditori, Omessa comunicazione del conflitto d'interessi, Formazione fittizia del capitale, Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori e Illecita influenza sull'assemblea

Anche in questo caso, come il precedente, i reati sono stati analizzati insieme perché risultanti in simili modalità di commissione, processi sensibili e azioni di mitigazione.

**Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

**Descrizione:**

Il reato ha luogo quando, esclusi i "*casi di legittima riduzione del capitale sociale*", gli amministratori restituiscano, anche in via simulata, i conferimenti ai soci, oppure li liberino dall'obbligo di eseguirli. Per costoro l'articolo prevede la pena della reclusione fino ad un anno.

**Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

**Descrizione:**

La norma in esame prevede un'ipotesi di reato "*per gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite*"; costoro sono puniti con l'arresto fino ad un anno. Tuttavia, la restituzione degli utili, o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio dà luogo all'estinzione del reato.

**Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

**Descrizione:**

La fattispecie in esame dispone che gli amministratori che acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, fuori dai casi consentiti dalla legge ed arrecando una lesione all'integrità del capitale sociale, o delle riserve non distribuibili per legge, vengano puniti con la reclusione fino ad un anno.
Il co.2 prevede che sia applicata la stessa pena agli amministratori che, fuori dalle ipotesi di legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote emesse dalla società controllante, procurando una lesione al capitale sociale o alle riserve non distribuibili per legge.
Infine, nel caso in cui il capitale sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

**Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**Descrizione:**

Il reato si configura laddove gli amministratori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, facendone derivare un danno ai creditori, sono puniti a querela della persona offesa, con reclusione da sei mesi a tre anni.
Tuttavia, nel caso in cui il risarcimento del danno ai creditori avvenga prima del giudizio, il reato si ritiene estinto.

**Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art.2629 bis c.c.)**

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

**Descrizione:**

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in

misura rilevante (ex art.116 T.U. D.lgs. 58/1998 e successive modificazioni – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, co.1 (rubricato "**Interessi degli amministratori**", prevede l'obbligo per l'amministratore di comunicare i termini e la natura dell'interesse estraneo alla società senza indugio e, in ogni caso, prima che si deliberi l'operazione. Tale obbligo sussiste anche in capo all'amministratore delegato.), se con detta violazione ha arrecato danni alla società o a terzi, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

**Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

**Descrizione:**

Tale ipotesi di reato si configura laddove gli amministratori e i soci conferenti, formino o aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante, anche in parte, mediante: a) attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, o di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Il reato è punito con la reclusione fino ad un anno.

**Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.)**

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**Descrizione:**

Il reato si concretizza quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, arrechino danno ai creditori. Il reato, a querela della persona offesa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Tuttavia, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio, estingue il reato.

**Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**Descrizione:**

il reato previsto dalla disposizione in esame si configura laddove chiunque determini la maggioranza in assemblea, "*con atti simulati o fraudolenti*" e "*allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto*". Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

*2.2.1 Modalità di commissione dei reati*

In sede di approvazione del bilancio d'esercizio o su operazioni straordinarie o rilevanti potrebbero essere commessi illeciti riguardanti le disposizioni indefettibili su bilancio e ordinamento delle società di capitali.
La tabella seguente riassume i ruoli/funzioni potenzialmente coinvolte in relazione ai processi sensibili ai reati sopra elencati.

| AREE/UFFICI/RUOLI POTENZIALMENTE COINVOLTI | PROCESSI SENSIBILI | COD. PROCESSO |
|---|---|---|
| AMMINISTRATORE UNICO/DIREZIONE GENERALE | GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | DIR_1 |
| | BILANCIO | DIR_2 |

### *2.2.2 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte*

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. potenzialmente a rischio rispetto ai reati sopra descritti:

- Amministratore Unico/Direzione Generale.

### *2.2.3 Processi e attività sensibili*

I processi sensibili per i reati sopra descritti fanno riferimento ai processi di Gestione ordinaria e straordinaria e Bilancio. In dettaglio sono riportate le attività sensibili per ciascun processo.

<u>Nel processo di Gestione ordinaria e straordinaria, l'attività sensibile è la:</u>

- Gestione ordinaria e straordinaria della società.

<u>Nel processo di Bilancio, l'attività sensibile al reato è identificabile nelle:</u>

- Approvazione del bilancio d'esercizio.

### *2.2.4 Sistema di Controllo Interno (SCI)*

Per ciascuna delle attività sensibili è stato identificato il sistema di controllo interno in essere, con il fine di mitigare il rischio di commissione dei reati. Tali azioni di mitigazione adottate da Micos, sono di seguito elencate in base al processo di appartenenza.

<u>Attività sensibile: Gestione ordinaria e straordinaria della società</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Formazione del Bilancio d'esercizio.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: n.a.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: n.a.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: non rilevati.
5. Tracciabilità: come da evidenze documentali di gestione ordinaria e straordinaria della

società.

Attività sensibile: Approvazione del bilancio d'esercizio

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Formazione del Bilancio d'esercizio.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.

### *2.2.5 Principi di controllo e Regole di condotta*

È fatto obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. In ordine a tale punto, è fatto divieto di: (i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale; (ii) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite; (iii) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; (iv) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori; (v) procedere in ogni modo alla formazione o all'aumento fittizi del capitale sociale; (vi) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

## 2.3. Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati

Similmente a quanto elaborato nel precedente paragrafo, i reati sono stati analizzati insieme perché risultanti in simili modalità di commissione, processi sensibili e azioni di mitigazione.

**Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da

uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.]

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

**Descrizione:**

Ai sensi del presente articolo, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se stessi o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi previsti per il loro ufficio, o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Ugualmente, se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato.

Se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati, è prevista la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi.

Le medesime pene sono previste anche per la persona che offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti.

Inoltre, la pena è raddoppiata in caso di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani, o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ex art.116 T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.lgs. n.58/1998, e successive modificazioni).

L'ultimo comma precisa che, fermo quanto previsto dall'art. 2641 c.c. (in tema di confisca), la misura della confisca per equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

**Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al

proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

[Si procede a querela della persona offesa.]

**Descrizione:**

La configurazione del presente reato ha luogo laddove chiunque offre o promette denaro, o altra utilità, non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi ricopra funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, o degli obblighi di fedeltà, e, pertanto, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, soggiace alla pena di cui all'art. 2635, co. 1 (reclusione da uno a tre anni), ridotta di un terzo.

Detta pena si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi vi ricopra funzioni direttive, i quali sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa, o dazione di denaro, o di altra utilità, al fine di compiere, o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, o degli obblighi di fedeltà e qualora la sollecitazione non sia accettata.

### *2.3.1 Modalità di commissione dei reati*

Accordi illeciti o clientelari con altre aziende o privati.

La tabella seguente riassume i ruoli/funzioni potenzialmente coinvolte in relazione ai processi sensibili ai reati sopra elencati.

| AREE/UFFICI/RUOLI POTENZIALMENTE COINVOLTI | PROCESSI SENSIBILI | COD. PROCESSO |
|---|---|---|
| AMMINISTRATORE UNICO/DIREZIONE GENERALE | GESTIONE RAPPORTI CON COMMITTENTI | DIR_3 |
| RESPONSABILE SISTEMA INTEGRATO | GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO | STAFF_1 |
| UFFICIO QUALITA' | GESTIONE SISTEMA QUALITA' E GESTIONE SUBAPPALTI | STAFF_3 |
| DIREZIONE TECNICA | DIREZIONE TECNICA | OP_1 |
| UFFICIO ACQUISTI | ALBO FORNITORI | OP_4 |

| | | |
|---|---|---|
| | ACQUISTI | OP_5 |
| MAGAZZINO | MAGAZZINO | OP_9 |
| DIRETTORI DI CANTIERE | ACQUISTI | OP_12 |

### *2.3.2 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte*

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte nelle attività sensibili rispetto ai reati di Corruzione tra privati ed Istigazione alla corruzione tra privati:

- Amministratore Unico/Direzione Generale;
- Responsabile Sistema Integrato;
- Ufficio Qualità;
- Direzione Tecnica;
- Ufficio Acquisti;
- Magazzino;
- Direttori di cantiere.

### *2.3.3 Processi e attività sensibili*

I processi sensibili per i reati sopra descritti fanno riferimento ai processi di Gestione rapporti con committenti, Gestione del Sistema integrato, Gestione Sistema Qualità e gestione subappalti, Direzione tecnica, Albo fornitori, Acquisti e Magazzino.

Si deve precisare che il processo di Acquisti interessa due differenti tipologie di processi sensibili: Operativo per l'Ufficio Acquisti (indicato come OP_5 nella Matrice dei Rischi e Controlli) e Operativo per i Direttori di cantiere (indicato come OP_12 nella Matrice dei Rischi e Controlli). Nell'analisi le attività sensibili di tale processo sono analizzate insieme riportando il codice di riferimento per processo e attività sensibile come indicato nella Matrice.

In dettaglio sono riportate le attività sensibili per ciascun processo.

<u>Nel processo di Gestione rapporti con committenti, l'attività sensibile ai reati si identifica con la:</u>

- Gestione rapporti con committenti (RFI, comuni, ecc.) per l'affidamento di lavori e con ditte esterne per la gestione dei subappalti.

<u>Nel processo di Gestione del Sistema integrato, l'attività sensibile ai reati è:</u>

- Rapporti con organismi di certificazione.

<u>Nel processo di Gestione del Sistema Qualità e subappalti, l'attività sensibile ai reati è:</u>

- Attività di gestione del sistema qualità e dei subappalti.

<u>Nel processo di Direzione tecnica, l'attività sensibile ai reati è:</u>

- Valutazione dei fornitori (subappalti);
- Autorizzazione degli ordini d'acquisto.

Nel processo Albo fornitori, l'attività sensibile è identificabile con:

- Tenuta Albo fornitori (aggiornamento e valutazione).

Nel processo di Acquisti, l'attività sensibile è identificabile con:

- Gestione del processo di acquisto: ricevimento della richiesta, ricerca di mercato, invio richiesta di offerta e selezione dei fornitori, gestione della documentazione relativa agli acquisti (OP_5_A);
- Gestione acquisti di cantiere (OP_12_A).

Nel processo di Magazzino, l'attività sensibile ai reati è:

- Gestione del magazzino nell'ambito del processo di acquisti.

### *2.3.4 Sistema di Controllo Interno (SCI)*

Per ciascuna delle attività sensibili è stato identificato il sistema di controllo interno in essere, con il fine di mitigare il rischio di commissione dei reati. Tali azioni di mitigazione adottate da Micos, sono di seguito elencate in base al processo di appartenenza.

Attività sensibile: Gestione rapporti con committenti (RFI, comuni, ecc.) per l'affidamento di lavori e con ditte esterne per la gestione dei subappalti

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Gestione dei rapporti con la PA;
    c. Procedura Valutazione subappaltatori;
    d. Procedura Gestione gare e offerte;
    e. Disposizioni del sistema Anticorruzione ISO 37001.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: documentazione richiesta a terze parti per subappalto e piattaforma web/applicazione.

Attività sensibile: Rapporti con organismi di certificazione

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Disposizioni di Gestione del Sistema Integrato.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da disposizioni di Gestione del Sistema Integrato.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of

duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da disposizioni di Gestione del Sistema Integrato.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da disposizioni di Gestione del Sistema Integrato.
5. Tracciabilità: come da disposizioni di Gestione del Sistema Integrato.

<u>Attività sensibile: Attività di gestione del sistema qualità e dei subappalti</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Disposizioni di Gestione del Sistema Integrato;
    b. Procedura Valutazione subappaltatori.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1 e da disposizioni di Gestione del Sistema Integrato.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1 e da disposizioni di Gestione del Sistema Integrato.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1 e da disposizioni di Gestione del Sistema Integrato.
5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1 e da disposizioni di Gestione del Sistema Integrato.

<u>Attività sensibile: Autorizzazione degli ordini d'acquisto</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Policy Acquisti;
    b. Procedura Gestione del Ciclo Passivo;
    c. Disposizioni del sistema Anticorruzione ISO 37001.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1 (Portale Web/App mobile).

<u>Attività sensibile: Valutazione dei fornitori (subappalti)</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Procedura Valutazione subappaltatori;
    b. Procedura Gestione Ciclo Passivo;
    c. Disposizioni del sistema Anticorruzione ISO 37001.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale:

come da procedure di riferimento di cui al punto 1.

3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedure di riferimento di cui al punto 1

<u>Attività sensibile: Tenuta albo fornitori (aggiornamento e valutazione)</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Procedura Valutazione subappaltatori;
    b. Procedura Gestione del Ciclo Passivo;
    c. Disposizioni del sistema Anticorruzione ISO 37001.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.

<u>Attività sensibile: Gestione del processo di acquisto: ricevimento della richiesta, ricerca di mercato, invio richiesta di offerta e selezione dei fornitori, gestione della documentazione relativa agli acquisti</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Policy Acquisti;
    b. Procedura Gestione del Ciclo Passivo;
    c. Disposizioni del sistema Anticorruzione ISO 37001.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.

<u>Attività sensibile: Gestione acquisti di cantiere</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:

   a. Policy Acquisti;
   b. Procedura Gestione del Ciclo Passivo;
   c. Disposizioni del sistema Anticorruzione ISO 37001.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.

<u>Attività sensibile: Gestione del magazzino nell'ambito del processo di acquisti</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
   a. Policy Acquisti;
   b. Procedura Gestione del Ciclo Passivo;
   c. Disposizioni del sistema Anticorruzione ISO 37001.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.

### *2.3.5 Principi di controllo e Regole di condotta*

Ogni decisione e impegno di spesa della Società deve seguire le regole aziendali espressamente previste per le acquisizioni di beni e servizi.

È di particolare importanza il rispetto dei poteri autorizzativi interni, nonché la tracciabilità e archiviazione della documentazione a supporto di tutto il processo acquisitivo.

Nella scelta dei fornitori non possono essere compiuti atti di favoritismo a danno dei criteri di efficienza, economicità e trasparenza. Fornitori di servizi, collaboratori, professionisti e incarichi di consulenza, debbono essere selezionati in base ad attenta valutazione dei requisiti tecnico-professionali richiesti, a garanzia della qualità delle attività aziendali, nel rispetto del budget complessivo e di area.

Nell'attività di negoziazione è richiesto un comportamento trasparente e corretto. È necessario rispettare il flusso approvativo dei contratti, sottoponendo le opportunità commerciali alle diverse Funzioni coinvolte, nel rispetto delle procedure aziendali. Il sistema informativo tiene traccia dei diversi livelli autorizzativi interni.

## 3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Fermo quanto previsto nella Parte Generale, i compiti di vigilanza dell'OdV, per quanto concerne i Reati societari, possono consistere nel curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. In particolare:

a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, tenuto conto che il bilancio di esercizio è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
   - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
   - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
   - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;

c) con riferimento alle altre attività a rischio:
   - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
   - svolgere verifiche periodiche su comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza (ad es. Agenzia delle Entrate) e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
   - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
   - esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

# PARTE SPECIALE E

# DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

## 1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 25 quinquies del Decreto 231

Nel paragrafo seguente vengono descritti ed analizzati i delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies Decreto 231) rispetto alle attività sensibili della Società.

Di seguito, viene riportata la lista delle fattispecie ritenute rilevanti per la Società:

1. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

## 2. Fattispecie rilevanti

### 2.1. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

**Descrizione:**

L'introduzione di tale disposizione trova la propria ratio nell'intenzione del legislatore di colpire in maniera specifica il fenomeno del c.d. "caporalato" che è tuttora presente, soprattutto in alcune aree del meridione di Italia, nel settore dell'agricoltura e nell'edilizia.

Dunque, la norma prevede l'applicazione pena della reclusione da uno a sei anni, con multa da 500 a 1.000 euro, per ciascun lavoratore reclutato, nei confronti chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al n. 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se, poi, la commissione di detti fatti avviene mediante violenza o minaccia, è prevista l'applicazione della pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro, per ciascun lavoratore reclutato.

Inoltre, la norma specifica che per aversi "*sfruttamento*" devono sussistere una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Ulteriormente, è un'aggravante specifica e comporta il conseguente aumento della pena, da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

### *2.1.1 Modalità di commissione del reato*

Utilizzo di manodopera non regolarmente assunta (c.d. "caporalato").

La tabella seguente riassume i ruoli/funzioni potenzialmente coinvolte in relazione ai processi sensibili ai reati sopra elencati.

| AREE/UFFICI/RUOLI POTENZIALMENTE COINVOLTI | PROCESSI SENSIBILI | COD. PROCESSO |
|---|---|---|
| PERSONALE E FACILITY | GESTIONE DEL PERSONALE | STAFF_13 |
| SICUREZZA LAVORO E STRADALE, AMBIENTE E FORMAZIONE | SUPPORTO ALLA DIREZIONE TECNICA | OP_2 |
| DIRETTORI DI CANTIERE | GESTIONE DEL CANTIERE | OP_10 |

### *2.1.2 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte*

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolti nelle attività sensibili rispetto al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro:

- Direttori di cantiere;
- Sicurezza Lavoro e Stradale, Ambiente e Formazione;
- Personale e Facility.

### *2.1.3 Processi e attività sensibili*

I processi sensibili per il reato descritto nei paragrafi precedenti riguardano i processi di Gestione del cantiere, Supporto alla direzione tecnica e Gestione del personale per cui vengono descritte le attività sensibili divise per processo di appartenenza.

<u>Nel processo di Gestione del cantiere, l'attività sensibile ai reati è identificabile con:</u>

- Esecuzione dei lavori (gestione esecutiva del contratto d'appalto).

<u>Nel processo di Supporto alla direzione tecnica, l'attività sensibile ai reati è identificabile con:</u>

- Supporto alla direzione tecnica per le attività di cantiere per la gestione degli adempimenti di sicurezza e ambiente.

<u>Nel processo di Gestione del personale, l'attività sensibile ai reati è identificabile con:</u>

- Rilevazione delle presenze e gestione dei rapporti con il consulente del lavoro.

### *2.1.4 Sistema di Controllo Interno (SCI)*

Per ciascuna delle attività sensibili è stato identificato il sistema di controllo interno in essere, con il fine di mitigare il rischio di commissione dei reati. Tali azioni di mitigazione adottate da Micos, sono di seguito elencate in base al processo di appartenenza.

<u>Attività sensibile: Esecuzione dei lavori (gestione esecutiva del contratto d'appalto)</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Pianificazione, Gestione del Cantiere e Pronto intervento;
    c. Procedura Valutazione subappaltatori.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.

Attività sensibile: Supporto alla direzione tecnica per le attività di cantiere per la gestione degli adempimenti di sicurezza e ambiente.

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Pianificazione, Gestione del Cantiere e Pronto intervento;
    c. Procedura Valutazione subappaltatori.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.

Attività sensibile: Rilevazione delle presenze e gestione dei rapporti con il consulente del lavoro.

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Gestione del Personale.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.

### *2.1.5 Principi di controllo e Regole di condotta*

In relazione al reato d'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ci si deve attenere ai principi del Codice Etico, ed alle indicazioni contenute nelle procedure di assunzione e nelle procedure di affidamento di servizi, tese a prevedere un controllo preventivo e su base periodica della regolarità dei dipendenti e dei lavoratori occupati a qualsiasi titolo presso la società.

## 3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne il reato d'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro sono i seguenti:

a) emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto

cartaceo o informatico;

b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione del reato;

c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

# PARTE SPECIALE F

# REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE SUL LAVORO

## 1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 25 septies Decreto 231

Nel paragrafo seguente vengono descritti ed analizzati i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 25 septies Decreto 231) in considerazione delle attività e dell'operatività di Micos SpA.

Le fattispecie di reato sono state studiate in maniera congiunta perché potrebbero verificarsi negli stessi processi ed attività sensibili della Società per cui sono state analizzate le azioni di mitigazione per categoria di processo.

## 2. Fattispecie rilevanti

### 2.1. Omicidio colposo e Lesioni personali colpose

**Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.]

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [582], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

**Descrizione:**

Il bene giuridico oggetto di tutela della presente norma è la vita e l'incolumità fisica delle persone. Si è di fronte ad un omicidio colposo (ex art. 43 c.p.) nel caso in cui si verifichi la morte di una persona come conseguenza non voluta di una condotta negligente, imprudente o inesperta, oppure inosservante di leggi, regolamenti, ordini o discipline. In particolare, si ha "negligenza" qualora l'agente compia una certa attività senza prestare la dovuta attenzione. Si parla, invece, di "imprudenza" nel caso in cui il soggetto attivo tenga una condotta contraria ai generali doveri di prudenza ed accortezza. Si può, infine, parlare di "imperizia" qualora un soggetto tenga una condotta che presupponga la conoscenza di determinate regole tecniche le quali, però, non vengano da lui rispettate, per sua incapacità oppure per sua inettitudine tecnica o professionale.

La norma prevede che colui che cagioni la morte di un individuo per "*colpa*" si applichi la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni.
Ai sensi del co. 2, vi è un aggravamento laddove vi sia violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in ragione del fatto che il datore di lavoro risulta essere titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore ed essendo, infatti, suo onere l'adozione di tutti gli strumenti idonei a garantire la sicurezza dei propri dipendenti. In virtù di ciò, in questi casi la pena della reclusione va da due a sette anni.
Vi è un ulteriore aggravamento (co.3), qualora il reato venga commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato, oppure di un'arte sanitaria, per cui si prevede l'applicazione della pena della reclusione da tre a dieci anni.
Inoltre, l'ultimo comma, dispone che, qualora si verifichi la morte di più persone, oppure la morte di una o più persone contestualmente alla lesione di una o più persone, debba applicarsi la disciplina del concorso formale di reati, di cui all'art. 81 c.p. senza che, tuttavia, la pena complessiva superi i quindici anni di reclusione.

**Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

**Descrizione:**

L'articolo in esame è posto a tutela dell'incolumità ed integrità fisica, nonché mentale delle persone, in relazione a condotte di tipo colposo.
Al primo comma la norma disciplina le lesioni personali lievi e lievissime, ovvero quelle per le quali la malattia sia giudicata guaribile entro i 40 giorni. La pena prevista per tale ipotesi è quella della reclusione fino a tre mesi o della multa fino ad euro 309.

Ai sensi del secondo comma, in caso di lesioni gravi, o gravissime, la pena è aumentata, rispettivamente: reclusione da uno a sei mesi, o multa da euro 123 a euro 619 (lesione grave); reclusione da tre mesi a due anni, o multa da euro 309 a euro 1.239 (lesione gravissima).
Per completezza e chiarezza descrittiva si riporta quanto previsto dall'art. 583 c.p., in relazione al *discrimen* tra lesione "grave" e "gravissima", ovvero:

a) La lesione è da considerarsi **grave** «*1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo*» (art. 583, co.1, c.p.);
b) È da considerarsi **gravissima**, se dal fatto deriva: «*1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso*» (art. 583, co. 2, c.p.).

Al terzo e al quarto comma sono previsti ulteriori aggravamenti di pena. Se, infatti, le ipotesi descritte dal secondo comma sono commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena prevista per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno, o della multa da euro 500 a euro 2.000; mentre, per quelle gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Se, invece, i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta "*una speciale abilitazione dello Stato, o di un'arte sanitaria*", la pena prevista per lesioni gravi è quella della reclusione da sei mesi a due anni; per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi, a quattro anni.
Ai sensi del comma 5, qualora le persone lese siano più di una si applica la disciplina del concorso formale di reati, ex art. 81 c.p.; tuttavia, la pena non può superare i cinque anni di reclusione.
Infine, l'articolo precisa che la punibilità per le ipotesi descritte sia a querela della persona offesa, fatta eccezione per i casi previsti nel primo e nel secondo capoverso (fatti commessi attraverso la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, o relative all'igiene sul lavoro, o che abbiano causato una malattia professionale).

### *2.1.1 Modalità di commissione dei reati*

Violazione delle norme di sicurezza e mancata previsione delle misure preventive nell'organizzazione delle attività di cantiere (on site) e nella sede amministrativa.
La tabella seguente riassume i ruoli/funzioni potenzialmente coinvolte in relazione ai processi sensibili ai reati sopra elencati.

| AREE/UFFICI/RUOLI POTENZIALMENTE COINVOLTI | PROCESSI SENSIBILI | COD. PROCESSO |
|---|---|---|
| DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 | PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO | DIR_5 |

| AREE/UFFICI/RUOLI POTENZIALMENTE COINVOLTI | PROCESSI SENSIBILI | COD. PROCESSO |
|---|---|---|
| RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | | |
| SICUREZZA LAVORO E STRADALE, AMBIENTE E FORMAZIONE | SUPPORTO DIREZIONE TECNICA | OP_2 |
| DIREZIONE TECNICA | PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO | OP_3 |
| DIRETTORI DI CANTIERE | | |
| MEZZI FERROVIARI | GESTIONE MANUTENZIONE E DOCUMENTAZIONE | OP_7 |
| MANUTENZIONE | MANUTENZIONE | OP_8 |
| CAPI CANTIERE | GESTIONE SQUADRE | OP_14 |

### *2.1.2 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte*

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte nelle attività sensibili rispetto ai reati di Omicidio colposo e Lesioni personali colpose:

- Datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08;
- RSPP;
- Sicurezza Lavoro e Stradale, Ambiente e Formazione;
- Direzione Tecnica;
- Direttori di cantiere;
- Capi cantiere;
- Mezzi ferroviari;
- Manutenzione.

### *2.1.3 Processi e attività sensibili*

I processi sensibili per i reati sopra descritti fanno riferimento ai processi di Prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro, Supporto direzione tecnica, Gestione squadre, Gestione manutenzione e documentazione, e Manutenzione.

Si deve precisare che il processo di Prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro interessa due differenti tipologie di processi sensibili: Operativo (indicato come OP_3 nella Matrice dei Rischi e Controlli) e Direzionale (indicato come DIR_5 nella Matrice dei Rischi e Controlli). Nell'analisi le attività sensibili di tale processo sono analizzate insieme riportando il codice di riferimento per processo e attività sensibile come indicato nella Matrice.

In dettaglio sono riportate le attività sensibili per ciascun processo.

<u>Nel processo di Prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro, le attività sensibili ai reati sono:</u>

- Garantire l'applicazione della normativa (D.Lgs 81/08) relativa alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (DIR_5_A);

- Presidio sulla corretta applicazione della normativa del lavoro (DIR_5_B);
- Predisposizione atti necessari per l'organizzazione delle attività affidate dal datore di lavoro (D.Lgs 81/08) (DIR_5_C);
- Predisposizione atti necessari alla nomina delle figure obbligatorie (D.Lgs 81/08) (DIR_5_D);
- Supervisione del sistema di prevenzione e redazione dei documenti obbligatori alla sicurezza (DIR_5_E);
- Coordinamento e supervisione delle procedure in emergenza (DIR_5_F);
- Verifiche del sistema di gestione (DIR_5_G);
- Supervisione del servizio di prevenzione e protezione (OP_3_A);
- Supervisione delle misure di sicurezza ai fini del D.Lgs 81/08 (OP_3_C);
- Supervisione del rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) (OP_3_D).

Nel processo di Supporto direzione tecnica, l'attività sensibile ai reati è:

- Supporto alla direzione tecnica per le attività di cantiere per la gestione degli adempimenti di sicurezza e ambiente.

Nel processo di Gestione Squadre, l'attività sensibile ai reati si identifica con:

- Controllo apparati di sicurezza sulle Squadre di Lavoro (ex D. lgs. 81/08).

Nel processo di Gestione manutenzione e documentazione, l'attività sensibile ai reati è:

- Gestione della manutenzione macchinari ed attrezzature e della documentazione di cantiere.

Nel processo di Manutenzione, l'attività sensibile ai reati è:

- Gestione macchinari e attrezzature.

### *2.1.4 Sistema di Controllo Interno (SCI)*

Per ciascuna delle attività sensibili è stato identificato il sistema di controllo interno in essere, con il fine di mitigare il rischio di commissione dei reati. Tali azioni di mitigazione adottate da Micos, sono di seguito elencate in base al processo di appartenenza.

Si è ritenuto opportuno effettuare un'analisi congiunta di tutte le attività sensibili sopra elencate, in quanto ad esse si applicano i medesimi elementi del Sistema di Controllo Interno (SCI).

Per tutte le attività sensibili:

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Disposizioni del sistema ISO 45001.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da disposizioni del sistema ISO 45001.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da disposizioni del sistema ISO 45001.

4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da disposizioni del sistema ISO 45001.
5. Tracciabilità: come da disposizioni del sistema ISO 45001.

### *2.1.5 Principi di controllo e Regole di condotta*

Ogni soggetto aziendale facente capo a Micos (ivi inclusi i collaboratori esterni) è edotto del carattere obbligatorio e vincolante delle regole di condotta predisposte allo scopo di prevenire ed evitare incidenti sul lavoro e violazioni della normativa vigente.

In particolare, al fine di prevenire qualsivoglia tipologia di incidente (dal più lieve al più grave) e di garantire il massimo della sicurezza sui luoghi di lavoro, la Società si è dotata di un sistema integrato di regole e procedure costantemente monitorate e aggiornate.

Le regole di seguito indicate sono individuate nella manualistica specifica adottata dalla Società:

- Conformarsi alle regole di sicurezza adottate da Micos è condizione essenziale e imprescindibile per svolgere un'attività alle dipendenze e/o per conto della Società.
- È obbligatorio porre la massima attenzione a ogni questione inerente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute e dell'igiene sui luoghi di lavoro, al fine di adottare la soluzione migliore e più adeguata a prescindere dal costo della stessa.
- È obbligatorio per tutti i Destinatari del presente Modello di prendersi cura della propria e altrui sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- È vietato tenere, nello svolgimento delle attività e dei compiti assegnati, comportamenti tali da mettere a repentaglio la propria o altrui incolumità fisica, e, in particolare, commettere o tentare di commettere qualunque azione od omissione, idonea ad esporre a qualche pericolo, direttamente o indirettamente, la propria o l'altrui vita o incolumità psico-fisica, salvo lo svolgimento di attività pericolose, consentite dalla legge.
- È vietato promuovere, collaborare, concorrere o, in qualsiasi modo, dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano, direttamente o indirettamente, arrecare danno, o esporre a pericolo la propria o l'altrui salute o sicurezza;
- È richiesta la valutazione di potenziali situazioni di rischio per la propria o altrui incolumità e, ove si ritenga necessario, informare senza ritardo il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o il responsabile di area competente.
- È obbligatorio tenere, nello svolgimento delle attività e dei compiti assegnati, un comportamento trasparente, corretto e conforme alle prescrizioni previste dal presente Modello nello specifico settore della sicurezza e della salute sul lavoro.
- È obbligatorio osservare scrupolosamente le procedure di cui al presente Modello, nonché le ulteriori procedure interne, in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che, per le parti destinate ad avere rilievo, si intendono parti integranti del presente Modello.
- È obbligatorio osservare le norme legislative e regolamentari, nazionali o internazionali, in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e sui luoghi di lavoro.

## 3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Ferme restando le prescrizioni dettate nella Parte Generale, in relazione ai reati colposi si intende rafforzare il sistema di controllo interno ponendo a carico dell'OdV, quale organo di controllo, autonomo e distinto, che non esclude né attenua la responsabilità e i compiti dei soggetti preposti all'applicazione e alla verifica del rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro, i seguenti compiti e funzioni:

- l'OdV ha il compito di vigilare che le direttive, le istruzioni e le procedure predisposte dalla Società siano chiare ed efficaci al fine di assicurare il rispetto della normativa dettata a tutela della sicurezza, della salute e dell'igiene sul lavoro.
- l'OdV può eseguire verifiche periodiche sul rispetto e sull'adeguatezza delle procedure interne e monitorare l'efficacia delle verifiche atte a prevenire la commissione dei reati. Ha il compito di esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dal Responsabile Sicurezza o da qualsiasi altra persona, e di effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le figure preposte alla sicurezza, valutando quali tra esse rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società istituisce a favore dell'OdV - con il coinvolgimento del RSPP, a seconda dei casi - flussi informativi idonei a consentire al predetto organo di vigilanza di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.
Sarà cura del RSPP informare l'OdV delle azioni correttive opportune.
L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

# PARTE SPECIALE G

# REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

## 1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 25 octies Decreto 231

Nei paragrafi successivi vengono analizzati i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies Decreto 231) considerati per l'attività operativa e la struttura interna di Micos SpA, per cui la società possa essere considerata a rischio di commissione.

Di seguito, viene riportata la lista delle fattispecie oggetto di analisi:

1. Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)
2. Ricettazione (art. 648 c.p.)
3. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
4. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
5. Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.).

Per i reati accomunati dalle stesse modalità di commissione del reato, stessi processi ed attività sensibili, questi ultimi sono stati oggetto di un'analisi unica.

## 2. Fattispecie rilevanti

### 2.1. Trasferimento fraudolento di valori, Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

**<u>Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)</u>**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

**Descrizione:**

Con la presente norma il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni, al fine di elidere l'applicazione della confisca (art. 240 c.p.) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

Si tratta di una norma di chiusura, corredata dalla clausola di sussidiarietà espressa ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), la quale descrive la condotta di chi non trasferisca effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando ad avere la disponibilità materiale degli stessi e a goderne.

Dal momento che l'intestatario fittizio non viene punito dalla norma, si desume che essa configuri un'ipotesi di fattispecie plurisoggettiva impropria, in ragione del fatto che, per la configurabilità del delitto, è necessaria la collaborazione di un terzo, il quale, tuttavia, per scelta legislativa, non viene punito. La giurisprudenza ha tentato di colmare la lacuna, prevedendo la punibilità del falso

intestatario, ai sensi dell'articolo 110 c.p., non trovando, però, rispondenza nella dottrina. Il falso intestatario potrebbe comunque essere punito ai sensi dell'articolo 648 bis c.p., ma con una pena assai più severa rispetto a quella del falso disponente, con evidente disparità di trattamento per una condotta posta su un piano unitario.
La pena prevista per la commissione del reato è quella della reclusione da due a sei anni.

**Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità [62 n. 4, 133].
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [85] o non è punibile [379, 649, 712] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

**Descrizione:**

Il reato descritto dalla norma in esame presuppone che in precedenza sia stato commesso un altro delitto (c.d. reato presupposto), in relazione al quale non si richiede necessariamente l'avvenuto accertamento con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e, dunque, che il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta disciplinata dalla presente disposizione (può trattarsi di un qualsiasi delitto di natura dolosa o colposa; sono escluse le contravvenzioni).
La pena prevista è quella della reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. Essa è aumentata, qualora il fatto abbia ad oggetto denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata (art. 628, co. 3); di estorsione aggravata (art. 629, co.2); ovvero, di furto aggravato (art. 625, co. 1, n. 7-bis).
Il secondo comma disciplina una circostanza attenuante, qualora il fatto sia di "*particolare tenuità*", al quale si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro.
Infine, l'ultimo comma precisa che le disposizioni previste dall'articolo trovano applicazione anche nel caso in cui l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile, ex. Art. 85 c.p., o non sia punibile (secondo quanto disposto dagli artt. 379, 649, 712 c.p.) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità: non si richiede la consapevolezza degli estremi del delitto, in quanto, ai fini della produzione del reato risulta essere sufficiente che la cosa oggetto dello stesso sia di provenienza delittuosa, appunto. Successivamente, sarà il giudice, in concreto, a valutare l'insieme delle circostanze fattuali in grado di indicare la consapevolezza del ricettatore in merito alla provenienza.

**Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

**Descrizione:**

Presupposto necessario del reato di riciclaggio, similmente a quanto previsto per il reato di ricettazione, è la precedente commissione di un altro fatto delittuoso, di cui non si richiede l'avvenuto accertamento con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e, dunque, che il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata.
Il denaro, la cosa o l'utilità oggetto della condotta devono essere di provenienza delittuosa, ma solo da delitto non colposo (i delitti colposi e le contravvenzioni non possono fungere da presupposto del riciclaggio).
Le condotte incriminate sono tre:

a) la sostituzione, ovvero l'attività diretta alla ripulitura dell'oggetto del delitto presupposto, in modo da elidere un collegamento con l'attività criminosa precedente;
b) il trasferimento, ossia le condotte consistenti in atti di disposizione del bene in modo da far perdere le tracce della provenienza, della titolarità e della effettiva destinazione;
c) le altre operazioni per ostacolare l'identificazione, formulazione intesa a punire eventuali tecniche nuove di riciclaggio.

La pena prevista è quella della reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
È previsto un aggravamento nel caso in cui il reato sia "*commesso nell'esercizio di un'attività professionale*".
Vi è, invece, diminuzione di pena, qualora "*il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni*".
Infine, si applica anche al riciclaggio l'ultimo comma dell'art. 648 c.p., secondo cui le disposizioni previste dall'articolo possono applicarsi anche nel caso in cui l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile, ex. Art. 85 c.p., o non sia punibile (secondo quanto disposto dagli artt. 379, 649, 712 c.p.) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.

**<u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)</u>**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

**Descrizione:**

La disposizione in esame è stata introdotta al fine di completare la tutela prevista dall'art. 648bis, al fine di intensificare la lotta alla criminalità organizzata e, dunque, viene colpita l'attività di chi impiega denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, "*in attività economiche o finanziarie*".
Il delitto si consuma nel momento dell'impiego dei proventi illeciti; pertanto, si tratta di un'ipotesi di reato a consumazione prolungata. La pena prevista è quella della reclusione da quattro a dodici anni, con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La stessa è diminuita, ai sensi dell'art. 648, co.2, se il fatto risulta essere di "*particolare tenuità*", per il quale la pena prevista è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516.

Infine, si applica anche in questo caso l'ultimo comma dell'art. 648 c.p., secondo cui le disposizioni previste dall'articolo possono applicarsi anche nel caso in cui l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile, ex. Art. 85 c.p., o non sia punibile (secondo quanto disposto dagli artt. 379, 649, 712 c.p.) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.

### *2.1.1 Modalità di commissione dei reati*

Immissione di beni o risorse di illecita provenienza nel patrimonio aziendale. Finanziamento di attività illecite o di affari riconducibili ad attività criminose.
La tabella seguente riassume i ruoli/funzioni potenzialmente coinvolte in relazione ai processi sensibili ai reati sopra elencati.

| AREE/UFFICI/RUOLI POTENZIALMENTE COINVOLTI | PROCESSI SENSIBILI | COD. PROCESSO |
|---|---|---|
| AMMINISTRATORE UNICO/DIREZIONE GENERALE | GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | DIR_1 |
| CONTABILITA' E TESORERIA | REGISTRAZIONE FATTURE | STAFF_5 |
| | GESTIONE RAPPORTI CON BANCHE | STAFF_6 |
| | BILANCIO | STAFF_7 |
| | GESTIONE CASSA | STAFF_8 |
| DIREZIONE TECNICA | DIREZIONE TECNICA | OP_1 |
| UFFICIO ACQUISTI | ALBO FORNITORI | OP_4 |
| | ACQUISTI | OP_5 |
| MAGAZZINO | MAGAZZINO | OP_9 |
| DIRETTORI DI CANTIERE | ACQUISTI | OP_12 |

### *2.1.2 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte*

Di seguito vengono riportati tutti i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte nelle attività sensibili rispetto ai reati descritti nel paragrafo precedente:

- Amministratore Unico/Direzione Generale;
- Ufficio Contabilità e Tesoreria;
- Direzione Tecnica;
- Ufficio Acquisti;
- Magazzino;
- Direttori di cantiere.

### *2.1.3 Processi e attività sensibili*

I processi sensibili ai reati sopra descritti insistono sui processi di Gestione ordinaria e straordinaria, Registrazione fatture, Gestione rapporti con banche, Bilancio, Gestione cassa, Direzione tecnica, Albo fornitori, Acquisti e Magazzino.

Si deve precisare che il processo di Acquisti interessa due differenti tipologie di processi sensibili: Operativo per l'Ufficio Acquisti (indicato come OP_5 nella Matrice dei Rischi e Controlli) e Operativo per i Direttori di cantiere (indicato come OP_12 nella Matrice dei Rischi e Controlli). Nell'analisi le attività sensibili di tale processo sono analizzate insieme riportando il codice di riferimento per processo e attività sensibile come indicato nella Matrice.

In dettaglio sono riportate le attività sensibili per ciascun processo.

Nel processo di Gestione ordinaria e straordinaria, l'attività sensibile ai reati è identificabile nella:

- Gestione ordinaria e straordinaria della società.

Nel processo di Registrazione fatture, l'attività sensibile ai reati è la:

- Registrazione fatture attive e passive, controllo documenti e predisposizione dei pagamenti.

Nel processo di Gestione rapporti con banche, l'attività sensibile ai reati è:

- Gestione rapporti con banche: quadrature, riconciliazioni, verifica tassi di interesse, verifica della liquidità e delle condizioni contrattuali, accesso ai c/c e home banking.

Nel processo di Bilancio, l'attività sensibile ai reati è:

- Registrazioni contabili e predisposizione della documentazione per la formazione del bilancio.

Nel processo di Gestione cassa, l'attività sensibile ai reati si identifica con la:

- Gestione della cassa contante, delle carte aziendali e delle spese di trasferta.

Nel processo di Direzione tecnica, l'attività sensibile ai reati si identifica con la:

- Autorizzazione degli ordini d'acquisto.

Nel processo di Albo fornitori, l'attività sensibile ai reati si identifica con la:

- Tenuta albo fornitori (aggiornamento e valutazione).

Nel processo di Acquisti, le attività sensibili ai reati sono:

- Gestione del processo di acquisto: ricevimento della richiesta, invio richiesta di offerta e selezione dei fornitori, gestione della documentazione relativa agli acquisti (OP_5_A);
- Gestione degli acquisti di cantiere (OP_12_A).

Nel processo di Magazzino, l'attività sensibile ai reati si identifica con la:

- Gestione del magazzino nell'ambito del processo di acquisti.

### *2.1.4 Sistema di Controllo Interno (SCI)*

Per ciascuna delle attività sensibili è stato identificato il sistema di controllo interno in essere, con il fine di mitigare il rischio di commissione dei reati. Tali azioni di mitigazione adottate da Micos, sono di seguito elencate in base al processo di appartenenza.

Attività sensibile: Gestione ordinaria e straordinaria della società

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:

   a. Codice Etico;
   b. Procedura Formazione del Bilancio d'esercizio.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: n.a.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: n.a.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: non rilevati.
5. Tracciabilità: come da evidenze documentali di gestione ordinaria e straordinaria della società.

<u>Attività sensibile: Supervisione dei flussi finanziari in entrata</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
   a. Codice Etico;
   b. Procedura Gestione del Ciclo Attivo.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: Software in Cloud e file a supporto.

<u>Attività sensibile: Registrazione fatture attive e passive, controllo documenti e predisposizione dei pagamenti</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
   a. Codice Etico;
   b. Procedura Gestione del Ciclo Attivo;
   c. Procedura Gestione del Ciclo Passivo;
   d. Istruzione Gestione Autorizzazione per emissione fattura.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.

Attività sensibile: Gestione rapporti con banche: quadrature, riconciliazioni, verifica tassi di interesse, verifica della liquidità e delle condizioni contrattuali, accesso ai c/c e home banking

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Procedura Gestione della Tesoreria.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: Scadenzario.

Attività sensibile: Registrazioni contabili e predisposizione della documentazione per la formazione del bilancio

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Formazione del Bilancio d'esercizio;
    c. Procedura Gestione del Ciclo Attivo;
    d. Procedura Gestione del Ciclo Passivo.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1;
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedure di riferimento di cui al punto 1;
5. Tracciabilità: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.

Attività sensibile: Gestione della cassa contante, delle carte aziendali e delle spese di trasferta

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Note Spesa;
    c. Procedura Gestione della Tesoreria.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come definito da procedure di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.

5. Tracciabilità: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.

Attività sensibile: Autorizzazione degli ordini d'acquisto

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Policy Acquisti;
    b. Procedura Gestione del Ciclo Passivo.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1 (Portale Web/App mobile).

Attività sensibile: Tenuta albo fornitori (aggiornamento e valutazione)

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Procedura Valutazione subappaltatori;
    b. Procedura Gestione del Ciclo Passivo.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.

Attività sensibile: Gestione del processo di acquisto: ricevimento della richiesta, ricerca di mercato, invio richiesta di offerta e selezione dei fornitori, gestione della documentazione relativa agli acquisti

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Policy Acquisti;
    b. Procedura Gestione del Ciclo Passivo.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da

procedura di riferimento di cui al punto 1.

5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1 (Portale Web/App mobile).

<u>Attività sensibile: Gestione acquisti di cantiere</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Policy Acquisti;
    b. Procedura Gestione del Ciclo Passivo.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1 (Portale Web/App mobile).

<u>Attività sensibile: Gestione del magazzino nell'ambito del processo di acquisti.</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Policy Acquisti;
    b. Procedura Gestione del Ciclo Passivo.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.

### *2.1.5 Principi di controllo e Regole di condotta*

La Società seleziona i propri partner e fornitori commerciali nel rispetto della legge e delle procedure aziendali.

A tal fine, oltre i criteri di efficienza ed economicità, devono essere valutati i requisiti di legalità del fornitore/partner quali desumibili dalla documentazione raccolta e dalle informazioni acquisite.

In caso di notizie di reato riguardanti un esponente di un partner o fornitore commerciale, l'Organismo di Vigilanza e i responsabili interni devono essere prontamente informati per l'adozione delle misure del caso.

Qualsiasi transazione aziendale deve trovare un corrispettivo documentale rispetto al servizio richiesto (contratto, ordine, aggiudicazione).

Le richieste di acquisto devono seguire il flusso procedurale e rispettare il sistema autorizzativo a seconda dell'importo di spesa.

Specifici controlli dell'Area Amministrativa provvedono a riconciliazioni puntuali dei flussi bancari al fine di allineare le scritture contabili alle operazioni effettuate.
Sono vietati pagamenti in contanti, salvo per importi di modico valore.

## 2.2. Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

**Descrizione:**

La condotta consiste nell'impiego, nella sostituzione, nel trasferimento in attività economiche di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, in modo da ostacolarne l'identificazione, da parte di chi abbia commesso lo stesso delitto presupposto o da parte del concorrente nello stesso.
Se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, è prevista l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500.
Il co. 4 stabilisce la non punibilità ove la condotta consista nella mera utilizzazione, o nel godimento personale; in questi casi, la pena prevista è quella della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.
È previsto un aggravamento di pena qualora i fatti siano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Vi è, invece, una diminuzione di pena, fino alla metà, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte vengano portate a conseguenze ulteriori, o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Infine, anche a quest'ipotesi si applica l'ultimo comma dell'art.648 c.p., secondo cui le disposizioni previste dall'articolo possono applicarsi anche nel caso in cui l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile, ex. Art. 85 c.p., o non sia punibile (secondo quanto disposto dagli artt. 379, 649, 712 c.p.) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.

### *2.2.1 Modalità di commissione del reato*

Immissione di risorse provenienti da reato (ad es. evasione fiscale).
La tabella seguente riassume i ruoli/funzioni potenzialmente coinvolte in relazione ai processi sensibili ai reati sopra elencati.

| AREE/UFFICI/RUOLI POTENZIALMENTE COINVOLTI | PROCESSI SENSIBILI | COD. PROCESSO |
|---|---|---|
| CONTABILITA' E TESORERIA | BILANCIO | STAFF_7 |

### *2.2.2 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte*

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte nelle attività sensibili rispetto al reato inerente i documenti informatici:

- Contabilità e Tesoreria.

### *2.2.3 Processi e attività sensibili*

I processi e le relative attività sensibili inerenti al reato sopra descritto sono identificabili nel processo di Bilancio di cui vengono riepilogate le attività sensibili alla commissione del reato stesso.

<u>Nel processo di Bilancio, l'attività sensibile al reato è relativa al:</u>

- Registrazioni contabili e predisposizione della documentazione per la formazione del bilancio.

### *2.2.4 Sistema di Controllo Interno (SCI)*

Per ciascuna delle attività sensibili è stato identificato il sistema di controllo interno in essere, con il fine di mitigare il rischio di commissione dei reati. Tali azioni di mitigazione adottate da Micos, sono di seguito elencate in base al processo di appartenenza.

<u>Attività sensibile: Registrazioni contabili e predisposizione della documentazione per la formazione del bilancio</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;

   b. Procedura Gestione degli adempimenti fiscali.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come definito da procedura di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come definito da procedura di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come definito da procedura di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come definito da procedura di cui al punto 1.

### *2.2.5 Principi di controllo e Regole di condotta*

Specifici controlli devono essere appuntati rispetto il rilascio di prospetti liquidatori di imposte formulate da professionisti esterni. Le soluzioni adottate su applicazione di normative fiscali - ed eventuali scelte di appostamento contabile - devono essere sempre condivise con i responsabili interni, definendo previamente i criteri applicati nel rispetto delle leggi vigenti.

## 3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono i seguenti:

- emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative a:
  - i comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
  - i casi in cui si ritiene opportuno utilizzare flussi informativi a quelli previsti nella Parte Generale del presente Modello;

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti e dell'OdV, la validità delle clausole standard finalizzate:
  - (i) all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto; e/o
  - (ii) alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

# PARTE SPECIALE H

# DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

## 1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 25 novies Decreto 231

La presente parte speciale è dedicata all'analisi inerente i reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies Decreto 231) in considerazione delle attività tipiche dell'operatività di Micos SpA.

Tutte le fattispecie di reato, ex Artt. 171, 171 bis, 171 ter., 171 septies e 171 octies (L.633/41), sono state analizzate in maniera congiunta perché insistono sugli stessi processi ed attività sensibili della Società.

## 2. Fattispecie rilevanti

### 2.1. Artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies (L.633/41)

**<u>Art. 171 L.633/41</u>**

Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

[e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;](1)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

**Descrizione:**

Tale reato si configura in capo a chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

1) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico;
2) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (in questo caso, è ammesso il pagamento di una somma corrispondente alla metà del massimo della pena, oltre le spese del procedimento prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna ed il pagamento estingue il reato.);
3) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde un'opera altrui;
4) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
5) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto di produrre o di rappresentare;
6) ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati (in violazione dell'art. 79).

La pena prevista è la multa da euro 51 a euro 2.065.
Se i reati descritti dalla norma sono commessi in relazione ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, o qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore, è previsto un aggravamento di pena, corrispondente a reclusione fino ad un anno, o multa non inferiore a euro 516.
Infine, la violazione delle disposizioni ai sensi dell'art. 68, 3 e 4 co. comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

**Art. 171 bis L.633/41**

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori

ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

**Descrizione:**

Tale disposizione punisce chiunque, al fine di trarne profitto, duplica abusivamente, programmi per elaboratore, o distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale, o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Analogamente, la disposizione si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire, o facilitare la rimozione arbitraria, o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. Se il fatto è di rilevante gravità, la pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493.

La norma punisce, altresì, chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta, o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati (in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 quinquies e 64 sexies), ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati (in violazione delle artt.102-bis e 102-ter), ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

La pena prevista è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. Infine, se il fatto è di rilevante gravità, la pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493.

**Art. 171 ter L. 633/41**

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

**Descrizione:**

Tale ipotesi delittuosa si configura qualora, chiunque a fini di lucro, per uso non personale:

a) duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, in modo abusivo;
b) riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, in modo abusivo;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte S.I.A.E., privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde, con qualsiasi mezzo, un servizio criptato ricevuto mediante apparati, o parti di apparati, atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato, senza il pagamento del canone dovuto;

f-*bis*) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità, o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.102*quater*, ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati, al fine di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa, o giurisdizionale;

h) rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse, in modo abusivo.

Inoltre, è punito chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-*bis*) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

**<u>Art. 171 septies L. 633/41</u>**

1. La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

**Descrizione:**

La norma prevede che le disposizioni previste all'art. 171 ter, co.1, trovino applicazione anche per:

a) produttori, o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno (art. 181 *bis*), che non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale, o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi ex art.181 *bis*, comma 2, della Legge 633/1941.

**Art. 171 octies L. 633/41**

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

**Descrizione:**

Tale ipotesi delittuosa si configura qualora chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza - per uso pubblico e privato - apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. La norma precisa che "*si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio*".

### *2.1.1 Modalità di commissione dei reati*

Utilizzo di programmi software privi di licenze.
La tabella seguente riassume i ruoli/funzioni potenzialmente coinvolte in relazione ai processi sensibili ai reati sopra elencati.

| AREE/UFFICI/RUOLI POTENZIALMENTE COINVOLTI | PROCESSI SENSIBILI | COD. PROCESSO |
|---|---|---|
| REFERENTE PER OUTSOURCER SISTEMI INFORMATIVI | GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON IL FORNITORE ESTERNO | STAFF_14 |

### *2.1.2 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte*

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte in attività sensibili rispetto ai reati in materia di violazione del diritto d'autore:

- Referente per outsourcer sistemi informativi.

### *2.1.3 Processi e attività sensibili*

I processi sensibili individuati per i reati in materia di violazione dei diritti d'autore sono inerenti alla Gestione sistemi informativi e rapporti con il fornitore esterno per cui di seguito vengono mostrate le attività sensibili.

Nel processo di Gestione sistemi informativi e rapporti con il fornitore esterno, l'attività sensibile ai reati è:

- Gestione delle licenze dei software in uso.

### *2.1.4 Sistema di Controllo Interno (SCI)*

Per ciascuna delle attività sensibili è stato identificato il sistema di controllo interno in essere, con il fine di mitigare il rischio di commissione dei reati. Tali azioni di mitigazione adottate da Micos, sono di seguito elencate in base al processo di appartenenza.

Attività sensibile: Gestione delle licenze dei software in uso

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da prassi.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da prassi.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da prassi.
5. Tracciabilità: come da prassi.

### *2.1.5 Principi di controllo e Regole di condotta*

È vietato scaricare e installare sui pc e sistemi aziendali software non autorizzati dalle competenti Funzioni. Tutti i software in uso devono essere provvisti di regolare licenza. In caso di allontanamento dalla postazione di lavoro è necessario chiudere l'accesso al pc. Le password personali non devono essere diffuse. Gli strumenti aziendali devono essere utilizzati correttamente: per lo svolgimento di attività rientranti nei propri compiti e non per scopi personali o extra-lavorativi.

## 3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in tema di violazione del diritto d'autore sono i seguenti:

a) emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o

informatico;

b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;

c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

# PARTE SPECIALE I

# REATI AMBIENTALI

## 1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 25 undecies Decreto 231

Nei seguenti paragrafi viene effettuata l'analisi dei reati ambientali (art. 25 undecies Decreto 231) presi in considerazione per le attività specifiche di Micos.

## 2. Fattispecie rilevanti

Per tutti i reati ambientali analizzati come fattispecie rilevanti per la Società, è stata effettuata un'analisi congiunta. Di seguito lo studio delle singole fattispecie rilevanti e, nei paragrafi successivi, le disposizioni relative ai reati considerati.

Per queste tipologie di reato si è deciso di non procedere alla descrizione dei singoli articoli, in quanto le norme stesse contengono una dettagliata descrizione delle modalità di commissione del reato e le relative sanzioni.

### 2.1 Reati ambientali

**<u>Reati in materia di scarichi - Scarichi sul suolo (art. 103 D.lgs. 152/06)</u>**

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3 (***Reti fognarie***:*" Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi."*);

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2 (***Criteri generali della disciplina degli scarichi***: *"1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.*

*2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni*

*sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:*

*a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;*

*b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;*

*c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;*

*d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato."*). Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1 (***Riutilizzo dell'acqua***: *"Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attività produttive, detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue."*). In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

**Reati in materia di scarichi - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.lgs. 152/06)**

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico

di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

**Reati in materia di scarichi - Scarichi in reti fognarie (art. 107 D.Lgs. 152/06)**

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito competente.

3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio.

4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

**Reati in materia di scarichi - Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D.lgs. 152/06)**

1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2 (***Criteri generali della disciplina degli scarichi***: *"1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.*

*2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:*

*a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;*

*b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;*

*c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;*

*d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato."*), impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121 (***Piani di tutela delle acque***), anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 107 (***Scarichi in reti fognarie***: *"Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche*

*dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2."*) e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, (***Criteri generali***:*" Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto."*) l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di e missione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.

6. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

**Reati in materia di scarichi - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 c.2 D.lgs. 152/06)**

(si riporta anche il co. 1, in quanto il co. 2 costituisce un'aggravante di quanto disposto al primo comma.

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1 (***Sanzioni:*** *"Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (**Applicazione della pena su richiesta**), consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi."*), Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.)

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

**Reati in materia di scarichi - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137 c.3 D.lgs. 152/06)**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29 quattuordecies, comma 3 (***Sanzioni:*** *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:*

*a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29 decies, commi 4 e 7 (**Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale**), a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;*

*b) sia relativa alla gestione di rifiuti;*

*c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa."*), effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1 (***Scarichi in reti fognarie***: *"Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2."*), e 108, comma 4 (***Scarichi di sostanze pericolose*** *" Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto."*), è punito con l'arresto fino a due anni.

**Reati in materia di scarichi - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137 c.5 D.lgs. 152/06)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 (***Scarichi in reti fognarie***), è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

**Reati in materia di scarichi - Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137 c.11 D.lgs. 152/06)**

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (***scarichi sul suolo***) e 104 (***scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee***) è punito con l'arresto sino a tre anni.

**Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c.1 D.lgs. 152/06)**

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

**Discarica non autorizzata (art. 256 c.3 D.lgs. 152/06)**

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

**Riduzione della pena (art. 256 c.4 D.lgs. 152/06)**

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Si riporta di seguito il testo del co. 2, in quanto espressamente richiamato nel co.4:

"*Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2* (***Divieto di abbandono****: 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*

*2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.*)".

**Miscelazione di rifiuti (art. 256 c.5 D. lgs 152/06)**

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 (***Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi***), effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

**Bonifica dei siti (art. 257 c.1 D.lgs. 152/06)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 (***Procedure operative ed amministrative***) e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

**Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 c.2 D.lgs. 152/06)**

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c.4 D.lgs. 152/06)**

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 (***Trasporto dei rifiuti***) o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale (***Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico***: *"Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [449], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi."*) nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

**Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c.1 D.lgs. 152/06)**

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

**Reati commessi nell'ambito del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (art. 260 bis D.Lgs. 152/06)**

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

**Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/93 – in tema di "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente")**

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell´ambiente, di concerto con il Ministro dell´industria, del commercio e dell´artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l´utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell´utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì´ individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l´utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell´industria, del commercio e dell´artigianato e dell´ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all´articolo 10, con priorità correlata all´anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell´industria, del commercio e dell´artigianato, d´intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

**Inquinamento ambientale (art.452 bis c.p.)**

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

### *2.1.1 Modalità di commissione dei reati*

Gestione degli impatti ambientali del cantiere: scarichi o sversamenti, rimozione dei materiali di risulta, procedure di smaltimento.
La tabella seguente riassume i ruoli/funzioni potenzialmente coinvolte in relazione ai processi sensibili ai reati sopra elencati.

| AREE/UFFICI/RUOLI POTENZIALMENTE COINVOLTI | PROCESSI SENSIBILI | COD. PROCESSO |
|---|---|---|
| RESPONSABILE SISTEMA INTEGRATO | IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE | STAFF_5 |
| SICUREZZA LAVORO E STRADALE, AMBIENTE E FORMAZIONE | SUPPORTO DIREZIONE TECNICA | OP_2 |
| UFFICIO TECNICO | PROGETTAZIONE | OP_6 |
| DIRETTORI DI CANTIERE | OSSERVANZA DELLE NORME AMBIENTALI | OP_13 |
| CAPI CANTIERE | IMPATTO AMBIENTALE | OP_15 |

### *2.1.2 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte*

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte in attività sensibili rispetto ai reati ambientali sopra elencati:

- Responsabile Sistema Integrato;
- Sicurezza Lavoro e Stradale, Ambiente e Formazione;
- Ufficio Tecnico;
- Direttori di cantiere;
- Capi cantiere.

### *2.1.3 Processi e attività sensibili*

I processi sensibili per i reati sopra descritti fanno riferimento al processo di Implementazione procedure, Supporto direzione tecnica, Progettazione, Osservanza delle norme ambientali e Impatto ambientale per cui di seguito sono illustrate le attività sensibili.

<u>Nel processo di Implementazione procedure, l'attività sensibile ai reati è identificabile con:</u>

- Implementazione procedure di controllo per l'osservanza delle norme ambientali.

Nel processo di Supporto direzione tecnica, l'attività sensibile ai reati è il:

- Supporto alla direzione tecnica per le attività di cantiere per la gestione degli adempimenti di sicurezza e ambiente.

Nel processo di Progettazione, l'attività sensibile ai reati è la:

- Gestione del processo di progettazione.

Nel processo di Osservanza delle norme ambientali, l'attività sensibile ai reati è la:

- Verifica dell'osservanza delle norme ambientali.

Nel processo di Impatto ambientale, l'attività sensibile ai reati è il:

- Controllo impatto ambientale in cantiere.

### *2.1.4 Sistema di Controllo Interno (SCI)*

Per ciascuna delle attività sensibili è stato identificato il sistema di controllo interno in essere, con il fine di mitigare il rischio di commissione dei reati. Tali azioni di mitigazione adottate da Micos, sono di seguito elencate in base al processo di appartenenza.

Si è ritenuto opportuno effettuare un'analisi congiunta di tutte le attività sensibili sopra elencate, in quanto ad esse si applicano i medesimi elementi del Sistema di Controllo Interno (SCI).

Per tutte le attività sensibili:

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Disposizioni del sistema ISO 14001.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da disposizioni del sistema ISO 14001.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da disposizioni del sistema ISO 14001.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da disposizioni del sistema ISO 14001.
5. Tracciabilità: come da disposizioni del sistema ISO 14001.

### *2.1.5 Principi di controllo e Regole di condotta*

Le misure organizzative della Società devono prevedere interventi che rispettino l'ambiente. In particolare, nel caso di condizioni di rischio ambientale, devono essere previste in fase di progettazione presidi idonei, con necessario contenimento dei rischi, anche mediante sopralluoghi del personale.
Nell'organizzazione delle analisi, nel coinvolgimento di risorse e mezzi da destinare alle attività, occorre privilegiare quei fornitori e partner che offrono maggiori garanzie di rispetto dell'ambiente, anche acquisendo documentazione su certificazioni ambientali, rating di legalità, sistemi di gestione.

In conformità al Codice Etico, Micos è fortemente impegnata nella diffusione di una cultura di rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali. La Società adotta infatti principi e strumenti tesi a garantire correttezza, trasparenza e tracciabilità di tutte le operazioni poste in essere.
La Società ha previsto appositi principi di comportamento nel Codice Etico adottato, volti a disciplinare le aree sensibili. È dotata inoltre di un sistema di gestione ambientale certificato (ISO 14001).

## 3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati ambientali sono i seguenti:

a) emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
d) verificare le autorizzazioni dei fornitori incaricati dello smaltimento, e il rispetto dei requisiti di legge richiesti a questi ultimi;
e) verificare i report sui controlli che riguardano i sistemi di tracciabilità delle procedure di smaltimento.

# PARTE SPECIALE L

# REATI TRIBUTARI

## 1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 25 quinquiesdecies Decreto 231

Nei paragrafi successivi vengono analizzati i reati tributari (art. 25 quinquiesdecies Decreto 231) considerati per l'attività operativa e la struttura interna di Micos SpA, per cui la società possa essere considerata a rischio di commissione.

La Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019), che ha convertito il D.L. n. 124/2019 (c.d. "Decreto Fiscale"), ha previsto l'inclusione di taluni **reati tributari** previsti dal D. Lgs. N. 74/2000 tra quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (**art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. N. 231/2001,** introdotto dall'art. 39, co. 2, del D.L. n. 124/2019).

Ulteriori modifiche legislative sono intervenute per effetto del D. Lgs. N. 75/2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020), che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371, meglio nota come **"Direttiva PIF",** "relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

Ai fini della Direttiva PIF, si considera frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, tra l'altro, l'azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in virtù dei quali: (i) si utilizzino o si presentino dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IVA oppure si ometta di comunicare un'informazione relativa all'IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua, per entrambi i casi, una diminuzione di risorse finanziarie dell'Unione, ovvero (ii) si presenti una dichiarazione IVA esatta per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA (art. 3, par.2, lett. D), della Direttiva PIF).

In particolare, l'art. 5 del D. Lgs. N. 75/2000 ha introdotto, all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. N. 231/2001, il co. 1-bis, in forza del quale "In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, **se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote".

A differenza dei reati tributari previsti dal co. 1 dell'art. 25-quinquiesdecies – che rilevano "ai fini 231" ove si verifichino le rispettive fattispecie incriminatrici e a condizione che la condotta penalmente rilevante sia stata posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente (art. 5, co. 1, D. Lgs. N. 231/2001) – i reati tributari di cui al co. 1-bis, invece, rilevano "ai fini 231" al ricorrere di due ulteriori condizioni; se il delitto:
(i) sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (quindi, connesso al territorio di due o più Stati membri);
(b) al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a € 10.000.000.

Con specifico riferimento al parametro quantitativo di evasione (€ 10.000.000), la formulazione della norma lascia presumere che esso debba essere valutato non in capo al singolo contribuente, bensì avendo riguardo all'effetto cumulato dell'evasione dell'IVA generatasi in capo ai singoli soggetti partecipanti al "sistema fraudolento transfrontaliero".

Di seguito, viene riportata la lista delle fattispecie oggetto di analisi:

1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D. Lgs. 74/2000)
2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (art. 3 del D. Lgs. 74/2000)
3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D. Lgs. 74/2000)
4. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 74/2000)
5. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 74/2000)
6. Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. 74/2000)
7. Omessa dichiarazione (art. 5 del D. Lgs. 74/2000)
8. Indebita compensazione (art. 10 quarter del D. Lgs. 74/2000).

Si segnala che per i reati accomunati dalle stesse modalità di commissione del reato, nonché dai medesimi processi ed attività sensibili, è stata effettuata un'analisi unica.

## 2. Fattispecie rilevanti

### 2.1. Reati Tributari

**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D. Lgs. 74/2000)**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

**Descrizione:**

La norma in esame prevede la pena della reclusione da quattro a otto anni per chiunque, al fine di evadere le imposte, mediante "*fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*", indichi "*elementi passivi fittizi*".

Nel co. 2 si specifica che il reato si intende realizzato mediante "*fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*", laddove le fatture o i documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Infine, è prevista un'attenuante qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro 100.000; in questo caso, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

**Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (art. 3 del D. Lgs. 74/2000)**

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

**Descrizione:**

La norma dispone che chiunque compia operazioni simulate, o si avvalga di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, al fine di evadere le imposte, ed indichi nelle dichiarazioni relative ad esse "*elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi*" – eccetto le ipotesi di cui al precedente articolo – sia sottoposto alla pena della reclusione da tre a otto anni. Inoltre, ai fini del compimento del reato, le operazioni fittizie sopra descritte devono essere realizzate congiuntamente a quanto previsto dalle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
Il co. 2 precisa, come per l'art.2, co. 2 del D. Lgs. 74/2000, che il fatto si considera realizzato mediante "*documenti falsi*", laddove questi siano "*registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria*".
Infine, per potersi applicare la pena prevista dal co. 1, non si dev'essere in presenza di "*mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali*".

**Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D. Lgs. 74/2000)**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

**Descrizione:**

Ai sensi del presente articolo, viene prevista l'applicazione della pena alla reclusione da quattro a otto anni nei confronti di chiunque emetta, o rilasci fatture, o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire l'evasione delle imposte a terzi.

Inoltre, secondo quanto disposto al co. 2, "*l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato*".

Infine, è prevista una diminuzione della pena (con reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) ove l'importo delle operazioni "fittizie" sia inferiore ai 100.000 euro.

**Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 74/2000)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

**Descrizione:**

Secondo quanto disposto dal presente articolo, chiunque occulti o distrugga scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di evadere le imposte, è sottoposto alla pena della reclusione da tre a sette anni.

**Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 74/2000)**

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

**Descrizione:**

La norma dispone la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni nei confronti di chiunque compia "atti fraudolenti", su beni propri o altrui, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, o di interessi o sanzioni amministrative, relativi a dette imposte, per un ammontare complessivo

superiore cinquantamila euro, in modo da rendere "*inefficace la procedura di riscossione coattiva*". È previsto un aggravamento di pena, laddove l'ammontare di imposte, sanzioni ed interessi sia superiore a duecentomila euro; in tali casi, si applica la pena della reclusione da un anno a sei anni.
Ai sensi del co. 2, inoltre, chiunque, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi, per un ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Infine, è previsto un aggravamento di pena in caso di ammontare superiore a duecentomila euro per il quale si applica la reclusione da un anno a sei anni.

**Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. 74/2000)**

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

**Descrizione:**

Secondo quanto descritto dalla norma, è prevista la pena della reclusione da due a quattro anni per chiunque indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte (congiuntamente a quanto previsto dalle lettere a) e b) del presente articolo).
Inoltre, è specificato che, ai fini dell'applicazione del co. 1, non debba considerarsi la "*non corretta classificazione*", la "*valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio, ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali"* e neppure la "*violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali*".
Infine, l'ultimo comma dispone che non sono punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette, così come non si tiene conto degli importi compresi in tale percentuale ai fini del superamento delle soglie di punibilità previste dalle ipotesi di cui alle lettere a) e b), co. 1.

**Omessa dichiarazione (art. 5 del D. Lgs. 74/2000)**

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative

a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
**Descrizione:**
L'omessa dichiarazione si configura nell'ipotesi in cui chiunque, al fine di evadere le imposte, non presenti la dichiarazione dovuta in relazione alle stesse e laddove l'evasione per le singole imposte sia superiore a cinquantamila euro. In tale circostanza, il colpevole è sottoposto alla reclusione da due a cinque anni. Ugualmente, è sottoposto alla medesima pena il sostituto d'imposta.
Infine, la norma precisa che non si considera omessa la dichiarazione che venga presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine, così come non si configura nel caso in cui la dichiarazione avvenga mediante uno stampato che non corrisponda al "*modello prescritto*".

**Indebita compensazione (art. 10 quater del D. Lgs. 74/2000)**
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
**Descrizione:**
Il presente articolo prevede l'applicazione della pena della reclusione da sei mesi a due anni nei confronti di chi, attraverso l'impiego del meccanismo di compensazione in relazione a crediti che non gli spettino e per un ammontare annuo superiore a cinquantamila euro, non versi le somme dovute.
Inoltre, è previsto un aggravamento di pena per chi non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti, in misura superiore a cinquantamila euro. In tal caso il colpevole è sottoposto alla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

### *2.1.1 Modalità di commissione dei reati*

Rischio di dichiarazione fraudolenta o di dichiarazione infedele o omessa dichiarazione, etc. nel processo di adempimenti fiscali e nella redazione annuale del bilancio d'esercizio.

La tabella seguente riassume i ruoli/funzioni potenzialmente coinvolte in relazione ai processi sensibili ai reati sopra elencati.

| AREE/UFFICI/RUOLI POTENZIALMENTE COINVOLTI | PROCESSI SENSIBILI | COD. PROCESSO |
|---|---|---|
| AMMINISTRATORE UNICO/DIREZIONE GENERALE | GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | DIR_1 |

| AREE/UFFICI/RUOLI POTENZIALMENTE COINVOLTI | PROCESSI SENSIBILI | COD. PROCESSO |
|---|---|---|
| | BILANCIO | DIR_2 |
| GARE<br>CONTRATTI E SUBCONTRATTI | PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO | STAFF_4 |
| CONTABILITA' E TESORERIA | REGISTRAZIONE FATTURE | STAFF_5 |
| | GESTIONE CASSA | STAFF_8 |
| | GESTIONE FISCALE | STAFF_9 |
| UFFICIO ACQUISTI | ACQUISTI | OP_5 |

### *2.1.2 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte*

Di seguito vengono riportati tutti i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte nelle attività sensibili rispetto ai reati descritti nel paragrafo precedente:

- Amministratore Unico/Direzione Generale;
- Ufficio Gare;
- Ufficio Contratti e Subcontratti;
- Ufficio Contabilità e Tesoreria.

### *2.1.3 Processi e attività sensibili*

I processi sensibili ai reati sopra descritti insistono sui processi di Gestione ordinaria e straordinaria, Bilancio, Partecipazione a gare d'appalto, Registrazione fatture, Gestione cassa, Gestione fiscale, Acquisti.

In dettaglio sono riportate le attività sensibili per ciascun processo.

Nel processo di Gestione ordinaria e straordinaria, l'attività sensibile ai reati è identificabile nella:

- Gestione ordinaria e straordinaria della società

Nel processo di Bilancio, l'attività sensibile ai reati è identificabile nella:

- Approvazione del bilancio.

Nel processo di Partecipazione a gare d'appalto, l'attività sensibile ai reati è la:

- Predisposizione e gestione della documentazione ai fini della partecipazione alle gare d'appalto.

Nel processo di Registrazione fatture, l'attività sensibile ai reati è la:

- Registrazione fatture attive e passive, controllo documenti e predisposizione dei pagamenti.

Nel processo di Gestione cassa, l'attività sensibile ai reati è la:

- Gestione della cassa contante, delle carte aziendali e delle spese di trasferta.

Nel processo di Gestione fiscale, l'attività sensibile ai reati è la:

- Elaborazione fiscale e gestione rapporti con consulente fiscale e tributario.

Nel processo di Acquisti, l'attività sensibile ai reati è la:

- Gestione del processo di acquisto: ricevimento della richiesta, ricerca di mercato, invio

richiesta di offerta e selezione dei fornitori, gestione della documentazione relativa agli acquisti.

### *2.1.4 Sistema di Controllo Interno (SCI)*

Per ciascuna delle attività sensibili è stato identificato il sistema di controllo interno in essere, con il fine di mitigare il rischio di commissione dei reati. Tali azioni di mitigazione adottate da Micos, sono di seguito elencate in base al processo di appartenenza.

<u>Attività sensibile: Gestione ordinaria e straordinaria della società</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Formazione del Bilancio d'esercizio.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: n.a.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. “segregation of duties”) ed una chiara individuazione dei ruoli: n.a.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività “critiche” ai sensi del Decreto: non rilevati.
5. Tracciabilità: come da evidenze documentali di gestione ordinaria e straordinaria della società.

<u>Attività sensibile: Approvazione del bilancio</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Formazione del Bilancio d'esercizio.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. “segregation of duties”) ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività “critiche” ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.

<u>Attività sensibile: Predisposizione e gestione della documentazione ai fini della partecipazione alle gare d'appalto</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Procedura Gestione gare e offerte.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. “segregation of duties”) ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al

punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.

<u>Attività sensibile: Registrazione fatture attive e passive, controllo documenti e predisposizione dei pagamenti</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Gestione del Ciclo Attivo;
    c. Procedura Gestione del Ciclo Passivo;
    d. Istruzione Gestione Autorizzazione per emissione fattura.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.

<u>Attività sensibile: Gestione della cassa contante, delle carte aziendali e delle spese di trasferta</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Note Spesa;
    c. Procedura Gestione della Tesoreria.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come definito da procedure di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedure di riferimento di cui al punto 1.

<u>Attività sensibile: Elaborazione fiscale e gestione rapporti con consulente fiscale e tributario</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Procedura Gestione degli adempimenti fiscali.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale:

come definito da procedura di cui al punto 1.

3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come definito da procedura di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come definito da procedura di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: scadenzario, come definito dalla procedura di cui al punto 1.

<u>Attività sensibile: Gestione del processo di acquisto: ricevimento della richiesta, ricerca di mercato, invio richiesta di offerta e selezione dei fornitori, gestione della documentazione relativa agli acquisti.</u>

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
   a. Policy Acquisti;
   b. Procedura Gestione del Ciclo Passivo.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.
5. Tracciabilità: come da procedura di riferimento di cui al punto 1.

### *2.1.5 Principi di controllo e Regole di condotta*

Specifici controlli devono essere appuntati rispetto al rilascio di prospetti liquidatori di imposte formulate da professionisti esterni e rispetto alle elaborazioni effettuate internamente all'azienda. Le soluzioni adottate su applicazione di normative fiscali - ed eventuali scelte di appostamento contabile - devono essere sempre condivise con i responsabili interni, definendo previamente i criteri applicati nel rispetto delle leggi vigenti.

## 3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati tributari sono i seguenti:

- emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative a:
  - i comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
  - i casi in cui si ritiene opportuno utilizzare flussi informativi a quelli previsti nella Parte Generale del presente Modello;

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti e dell'OdV,

la validità delle clausole standard finalizzate:

- (i) all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto; e/o
- (ii) alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

# PARTE SPECIALE M

# DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

## 1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 25 septiesdecies Decreto 231

Nei paragrafi successivi sarà effettuata un'analisi dei delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies Decreto 231) considerati per l'attività operativa e la struttura interna di Micos SpA, per cui la società possa essere considerata a rischio di commissione.

Il 3 marzo 2022 la Camera ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale» (già approvata dalla Camera e poi modificata dal Senato).
Il testo riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale – attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) – e le inserisce nel codice penale. Con riferimento alla responsabilità amministrativa degli Enti, la proposta di legge in commento ha ampliato il catalogo dei reati rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231/2001, mediante introduzione dell'art. 25-septiesdecies («Delitti contro il patrimonio culturale») e 25-duodevicies («Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici», che sarà specificamente analizzato nella parte speciale N).

## 2. Fattispecie rilevanti

Ai fini del presente Modello 231, in via preliminare, è stata effettuata un'analisi che ha preso in considerazione tutte le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-septiesdecies del D.lgs. n. 231/2001, allo scopo di valutare se, in linea teorica, le stesse possono essere ritenute anche solo astrattamente ipotizzabili all'interno della realtà aziendale di Micos SpA, dovendo tener conto delle specificità del settore di riferimento, del sistema organizzativo e della configurazione giuridica della Società. Conseguentemente, il rischio potenziale di applicabilità alla realtà operativa di Micos SpA, per quanto concerne i reati contro il patrimonio culturale, è stato ritenuto sussistente, sebbene basso, con riguardo alla seguente fattispecie penale:

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.).

### 2.1 <u>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)</u>

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.
Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività

non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

**Descrizione:**

Il reato descritto dalla norma prevede che chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici, propri o altrui, debba essere sottoposto alla pena della reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Al secondo comma, è prevista una diminuzione di pena per chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpi o imbratti beni culturali o paesaggistici, propri o altrui, ovvero destini dei beni culturali ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, ovvero vi arrechi un pregiudizio per la loro conservazione o integrità, che sarà, dunque, sottoposto a reclusione che va da sei mesi a tre anni, con multa da euro 1.500 a euro 10.000.

Infine, è specificato che il beneficio della sospensione condizionale della pena è subordinato al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato – non superiore alla durata della pena sospesa – sulla base delle modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

### *2.1.1 Modalità di commissione dei reati*

Distruzione, dispersione, deterioramento di beni culturali o paesaggistici.

La tabella seguente riassume i ruoli/funzioni potenzialmente coinvolte in relazione ai processi sensibili ai reati sopra elencati.

| AREE/UFFICI/RUOLI POTENZIALMENTE COINVOLTI | PROCESSI SENSIBILI | COD. PROCESSO |
|---|---|---|
| RESPONSABILE SISTEMA INTEGRATO | IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE | STAFF_5 |
| SICUREZZA LAVORO E STRADALE, AMBIENTE E FORMAZIONE | SUPPORTO DIREZIONE TECNICA | OP_2 |
| UFFICIO TECNICO | PROGETTAZIONE | OP_6 |
| DIRETTORI DI CANTIERE | OSSERVANZA DELLE NORME AMBIENTALI | OP_13 |
| CAPI CANTIERE | IMPATTO AMBIENTALE | OP_15 |

### *2.1.2 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte*

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte in attività sensibili rispetto ai reati ambientali sopra elencati:

- Responsabile Sistema Integrato;
- Sicurezza Lavoro e Stradale, Ambiente e Formazione;
- Ufficio Tecnico;
- Direttori di cantiere;
- Capi cantiere.

### *2.1.3 Processi e attività sensibili*

I processi sensibili per i reati sopra descritti fanno riferimento al processo di Implementazione procedure, Supporto direzione tecnica, Progettazione, Osservanza delle norme ambientali e Impatto ambientale per cui di seguito sono illustrate le attività sensibili.

Nel processo di Implementazione procedure, l'attività sensibile ai reati è identificabile con:

- Implementazione procedure di controllo per l'osservanza delle norme ambientali.

Nel processo di Supporto direzione tecnica, l'attività sensibile ai reati è il:

- Supporto alla direzione tecnica per le attività di cantiere per la gestione degli adempimenti di sicurezza e ambiente.

Nel processo di Progettazione, l'attività sensibile ai reati è la:

- Gestione del processo di progettazione.

Nel processo di Osservanza delle norme ambientali, l'attività sensibile ai reati è la:

- Verifica dell'osservanza delle norme ambientali.

Nel processo di Impatto ambientale, l'attività sensibile ai reati è il:

- Controllo impatto ambientale in cantiere.

### *2.1.4 Sistema di Controllo Interno (SCI)*

Per ciascuna delle attività sensibili è stato identificato il sistema di controllo interno in essere, con il fine di mitigare il rischio di commissione dei reati. Tali azioni di mitigazione adottate da Micos, sono di seguito elencate in base al processo di appartenenza.

Si è ritenuto opportuno effettuare un'analisi congiunta di tutte le attività sensibili sopra elencate, in quanto ad esse si applicano i medesimi elementi del Sistema di Controllo Interno (SCI).

Per tutte le attività sensibili:

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Disposizioni del sistema ISO 14001.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da disposizioni del sistema ISO 14001.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da disposizioni del sistema ISO 14001.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da disposizioni del sistema ISO 14001.
5. Tracciabilità: come da disposizioni del sistema ISO 14001.

### *2.1.5 Principi di controllo e Regole di condotta*

Le misure organizzative della Società devono prevedere interventi che rispettino il patrimonio culturale ed il paesaggio. In particolare, come già previsto per i reati ambientali (di cui alla parte speciale I), nel caso di condizioni di rischio per il patrimonio culturale e paesaggistico, devono essere previsti in fase di progettazione presidi idonei, con necessario contenimento dei rischi, anche mediante sopralluoghi del personale.
Nell'organizzazione delle analisi, nel coinvolgimento di risorse e mezzi da destinare alle attività, dunque, occorre privilegiare quei fornitori e partner che offrono maggiori garanzie di rispetto del patrimonio culturale e paesaggistico, anche acquisendo specifica documentazione, come ad esempio certificazioni ambientali, rating di legalità, sistemi di gestione.
In conformità al Codice Etico, Micos è fortemente impegnata nella diffusione di una cultura di rispetto del patrimonio culturale e paesaggistico. La Società adotta infatti principi e strumenti tesi a garantire correttezza, trasparenza e tracciabilità di tutte le operazioni poste in essere.
La Società ha previsto, quindi, appositi principi di comportamento nel Codice Etico adottato, volti a disciplinare le aree sensibili ed è di un sistema di gestione ambientale certificato (ISO 14001).

## 3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici sono i seguenti:

a) emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;

c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

d) verificare le autorizzazioni dei fornitori, ove richieste, e il rispetto dei requisiti di legge richiesti a questi ultimi.

# PARTE SPECIALE N

# RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

## 1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 25 duodevicies Decreto 231

Nei paragrafi successivi sarà effettuata un'analisi dei delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 duodevicies Decreto 231) considerati per l'attività operativa e la struttura interna di Micos SpA, per cui la società possa essere considerata a rischio di commissione.

Il 3 marzo 2022 la Camera ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale» (già approvata dalla Camera e poi modificata dal Senato).
Il testo riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale – attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) – e le inserisce nel codice penale. Con riferimento alla responsabilità amministrativa degli Enti, la proposta di legge in commento ha ampliato il catalogo dei reati rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231/2001, mediante introduzione dell'art. 25-septiesdecies («Delitti contro il patrimonio culturale», precedentemente analizzato nella parte speciale M) e 25-duodevicies («Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici»).

## 2. Fattispecie rilevanti

Ai fini del presente Modello 231, in via preliminare, è stata effettuata un'analisi che ha preso in considerazione tutte le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-duodevicies del D.lgs. n. 231/2001, allo scopo di valutare se, in linea teorica, le stesse possono essere ritenute anche solo astrattamente ipotizzabili all'interno della realtà aziendale di Micos SpA, dovendo tener conto delle specificità del settore di riferimento, del sistema organizzativo e della configurazione giuridica della Società. Conseguentemente, il rischio potenziale di applicabilità alla realtà operativa di Micos SpA, per quanto concerne i reati contro il patrimonio culturale, è stato ritenuto sussistente, sebbene molto basso, con riguardo alla seguente fattispecie penale:

- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

### 2.1 Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

**Descrizione:**

L'articolo prevede la pena della reclusione da dieci a sedici anni per chiunque commetta devastazione e saccheggio su beni culturali, paesaggistici, o su istituti e luoghi di interesse culturale, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 285 c.p. (in relazione ai reati di "devastazione, saccheggio e strage", ove si prevede la pena dell'ergastolo per chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commetta i reati di devastazione, saccheggio o strage, nel territorio dello Stato, o in una parte di esso).

### *2.1.1 Modalità di commissione dei reati*

Devastazione o saccheggio aventi ad oggetto beni paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

La tabella seguente riassume i ruoli/funzioni potenzialmente coinvolte in relazione ai processi sensibili ai reati sopra elencati.

| AREE/UFFICI/RUOLI POTENZIALMENTE COINVOLTI | PROCESSI SENSIBILI | COD. PROCESSO |
|---|---|---|
| RESPONSABILE SISTEMA INTEGRATO | IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE | STAFF_5 |
| SICUREZZA LAVORO E STRADALE, AMBIENTE E FORMAZIONE | SUPPORTO DIREZIONE TECNICA | OP_2 |
| UFFICIO TECNICO | PROGETTAZIONE | OP_6 |
| DIRETTORI DI CANTIERE | OSSERVANZA DELLE NORME AMBIENTALI | OP_13 |
| CAPI CANTIERE | IMPATTO AMBIENTALE | OP_15 |

### *2.1.2 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte*

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte in attività sensibili rispetto ai reati ambientali sopra elencati:

- Responsabile Sistema Integrato;
- Sicurezza Lavoro e Stradale, Ambiente e Formazione;
- Ufficio Tecnico;
- Direttori di cantiere;
- Capi cantiere.

### *2.1.3 Processi e attività sensibili*

I processi sensibili per i reati sopra descritti fanno riferimento al processo di Implementazione procedure, Supporto direzione tecnica, Progettazione, Osservanza delle norme ambientali e Impatto ambientale per cui di seguito sono illustrate le attività sensibili.

<u>Nel processo di Implementazione procedure, l'attività sensibile ai reati è identificabile con:</u>

- Implementazione procedure di controllo per l'osservanza delle norme ambientali.

<u>Nel processo di Supporto direzione tecnica, l'attività sensibile ai reati è il:</u>

- Supporto alla direzione tecnica per le attività di cantiere per la gestione degli adempimenti di sicurezza e ambiente.

Nel processo di Progettazione, l'attività sensibile ai reati è la:

- Gestione del processo di progettazione.

Nel processo di Osservanza delle norme ambientali, l'attività sensibile ai reati è la:

- Verifica dell'osservanza delle norme ambientali.

Nel processo di Impatto ambientale, l'attività sensibile ai reati è il:

- Controllo impatto ambientale in cantiere.

### *2.1.4 Sistema di Controllo Interno (SCI)*

Per ciascuna delle attività sensibili è stato identificato il sistema di controllo interno in essere, con il fine di mitigare il rischio di commissione dei reati. Tali azioni di mitigazione adottate da Micos, sono di seguito elencate in base al processo di appartenenza.

Si è ritenuto opportuno effettuare un'analisi congiunta di tutte le attività sensibili sopra elencate, in quanto ad esse si applicano i medesimi elementi del Sistema di Controllo Interno (SCI).

Per tutte le attività sensibili:

1. Regolamentazione dei processi in appositi regolamenti e procedure:
    a. Codice Etico;
    b. Disposizioni del sistema ISO 14001.
2. Esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale: come da disposizioni del sistema ISO 14001.
3. Rispetto e attuazione concreta del principio di separazione dei compiti (c.d. "segregation of duties") ed una chiara individuazione dei ruoli: come da disposizioni del sistema ISO 14001.
4. Esistenza di specifici monitoraggi sulle attività "critiche" ai sensi del Decreto: come da disposizioni del sistema ISO 14001.
5. Tracciabilità: come da disposizioni del sistema ISO 14001.

### *2.1.5 Principi di controllo e Regole di condotta*

Le misure organizzative della Società devono prevedere interventi che rispettino il patrimonio culturale ed il paesaggio. In particolare, come già previsto per i reati ambientali (di cui alla parte speciale I), nel caso di condizioni di rischio per il patrimonio culturale e paesaggistico, devono essere previsti in fase di progettazione presidi idonei, con necessario contenimento dei rischi, anche mediante sopralluoghi del personale.
Nell'organizzazione delle analisi, nel coinvolgimento di risorse e mezzi da destinare alle attività, dunque, occorre privilegiare quei fornitori e partner che offrono maggiori garanzie di rispetto del patrimonio culturale e paesaggistico, anche acquisendo specifica documentazione, come ad esempio certificazioni ambientali, rating di legalità, sistemi di gestione.

In conformità al Codice Etico, Micos è fortemente impegnata nella diffusione di una cultura di rispetto del patrimonio culturale e paesaggistico. La Società adotta infatti principi e strumenti tesi a garantire correttezza, trasparenza e tracciabilità di tutte le operazioni poste in essere.
La Società ha previsto, quindi, appositi principi di comportamento nel Codice Etico adottato, volti a disciplinare le aree sensibili ed è di un sistema di gestione ambientale certificato (ISO 14001).

## 3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici sono i seguenti:

a) emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
**d)** verificare le autorizzazioni dei fornitori, ove richieste, e il rispetto dei requisiti di legge richiesti a questi ultimi.

## PARTE SPECIALE O

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI ALLE FAMIGLIE DI REATO A MINORE RILEVANZA

### 1. Premessa

La presente Parte Speciale costituisce parte integrante del Modello di cui Micos SpA si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D.Lgs. n. 231/01.

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati all'osservanza dei principi generali di comportamento di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

### 2. Principi generali di comportamento in relazione ai Reati Transnazionali (Illeciti ex 231 non inseriti nel corpus del decreto de quo Reati Transnazionali – L. 146/2006)

Come indicato nella Parte Generale del Modello, alla luce della specifica operatività di Micos, in relazione ai reati di cui alla L. 146/2006, relativo ai Reati transnazionali, si è ritenuto che, sebbene astrattamente applicabile, la probabilità di una loro commissione possa essere remota e pertanto per essi trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti.

A tutti coloro che operano per conto di Micos è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste reato previste dalla Legge 146/2006;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più reati transnazionali ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, anche transnazionale, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:
    - questo persegua finalità di criminalità organizzata, anche transnazionale;
    - l'intermediario a cui sono destinati i fondi li destinerà a tali gruppi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vige l'obbligo di:

- improntare tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Micos, incluse quelle con società estere, al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità delle operazioni;
- rispettare la normativa vigente, nonché le procedure e i protocolli aziendali in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza estera;
- verificare, anche nelle transazioni finanziarie che determinano trasferimenti tra più paesi, la previa conoscenza del beneficiario, in modo da scongiurare il rischio di intrattenere rapporti e/o finanziare soggetti legati alla criminalità organizzata;
- prima di intrattenere rapporti commerciali o di partnership con altre società, anche se residenti in altri paesi, verificare l'attendibilità commerciale e professionale, attraverso l'esecuzione preventiva di verifiche, controlli ed accertamenti, tenendo in dovuta considerazione i requisiti di reputazione, onorabilità e affidabilità delle stesse.

## 3. Principi generali di comportamento in relazione ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

Come indicato nella Parte Generale del Modello, alla luce della specifica operatività di Micos, in relazione ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si è ritenuto che, sebbene astrattamente applicabili, la probabilità di una loro commissione possa essere remota e pertanto per essi trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti.
A tutti coloro che operano per conto di Micos è fatto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-quater del Decreto;
- porre in essere condotte che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure interne ed i principi di controllo in esse previsti.

In particolare, è fatto divieto di:

- promuovere, costituire, organizzare, dirigere, partecipare ovvero finanziare in alcuna forma le associazioni sovversive di cui all'art. 270 c.p., nonché le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270-bis c.p.;
- effettuare donazioni o altre forme di erogazione di fondi, anche indirette, nei confronti di simili associazioni;
- fornire strumenti di comunicazione di qualsivoglia tipo a persone che partecipino alle associazioni suddette.

Inoltre, vige l'obbligo di:

- garantire il rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza, integrità e buona fede nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner ed, in genere, con tutte le controparti contrattuali terze;

- richiedere tutte le informazioni necessarie al fine di accertare l'attendibilità commerciale / professionale dei fornitori e delle controparti terze in genere.

Con la finalità di attuare i comportamenti sopra descritti:

- sono svolte adeguate verifche sulle controparti terze (fornitori, consulenti, ecc.) volte ad accertare la sussistenza dei requisiti di affidabilità ed onorabilità delle stesse;
- sono svolte delle verifiche (verifica della sede legale della società controparte, verifica degli istituti di credito utilizzati, ecc.) con riferimento alla gestione dei flussi finanziari di Micos.

## 4. Principi generali di comportamento in relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

Come indicato nella Parte Generale del Modello, alla luce della specifica operatività di Micos, in relazione al reato di cui all'art. 25-duodecies, relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, si è ritenuto che, sebbene astrattamente applicabile, la probabilità di una sua commissione possa essere remota e pertanto per essi trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti.

A tutti coloro che operano per conto di Micos è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dall'art.25-duodecies del Decreto;
- considerare prevalente qualsiasi condizione economica rispetto alla tutela dei lavoratori ed alle normative vigenti in materia;
- omettere di segnalare carenze o irregolarità nella documentazione ricevuta dai potenziali candidati;
- promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero di compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vige l'obbligo di:

- rispettare le procedure interne in materia di selezione ed assunzione del personale;
- rendere tracciabile in ogni sua fase il processo di selezione dei profili ricercati e di assunzione del personale;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico adottati da Micos;
- archiviare la documentazione relativa al personale;
- rispettare le procedure interne in materia di qualificazione e monitoraggio dei fornitori utilizzati;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui Micos collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa

in materia di permesso di soggiorno, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico adottati da Micos.

## 5. Compiti dell'OdV

L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne cura l'aggiornamento, al fine di assicurarne l'idoneità e l'efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale.
In tal contesto, devono intendersi qui integralmente richiamati i compiti attribuiti all'Organismo ed i flussi informativi verso lo stesso già dettagliati nella Parte Generale del Modello.